

DLXXXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Congedi	28140	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
Disegni di legge:		PREZIOSI OLINDO
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	28140	MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)	28168	COLITTO
Proposte di legge:		Commemorazione del deputato Guido Faletra:
(<i>Annunzio</i>)	28140	PRESIDENTE
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	28140	CODACCI PISANELLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>
Proposte di legge (Seguito della discussione):		Comunicazione del Presidente
RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);		Interrogazioni (Annunzio):
FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);		PRESIDENTE
ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308)	28147	BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>
PRESIDENTE	28147	MAZZONI
ZOBOLI	28147	BOLDRINI
RICCIO	28150	Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge dei senatori Ceschi ed altri: Proroga dei contributi dello Stato e di enti locali a favore degli enti autonomi «La Biennale di Venezia», «La Triennale di Milano» e «La Quadriennale di Roma» (2320):
CASALINUOVO	28156	PRESIDENTE
MARICONDA	28163	BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
Proposte di legge (Svolgimento):		ERMINEI, <i>Presidente della Commissione</i>
PRESIDENTE	28142	DE GRADA
GONELLA GIUSEPPE	28142	
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	28142	
NANNUZZI	28143	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

La seduta comincia alle 16,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessi Maria, Romano Bartolomeo, Ripamonti e Schiratti.

(I congedi sono concessi).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (*Affari costituzionali*):

PAVAN: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, concernente norme integrative della legge 22 dicembre 1957, n. 1234 » (2004), con modificazioni e con il titolo: « Modificazioni alla legge 7 luglio 1959, n. 469, in relazione alla disciplina del riassorbimento dei posti in soprannumero »;

VINCELLI ed altri: « Norme per la promozione alla qualifica di direttore di sezione dei consiglieri di prima classe assunti in servizio in base a concorsi banditi anteriormente al 1° luglio 1956 » (2895), con modificazioni;

dalla II Commissione (*Interni*):

MATTARELLI GINO ed altri: « Costituzione del comune di Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara » (2458) con modificazioni;

CAPPUGI ed altri: « Esenzione dall'imposta di soggiorno a favore degli assistiti dagli istituti di assicurazione malattie e dagli enti di previdenza ed assistenza sociale » (1101);

dalla IX Commissione (*Lavori pubblici*):

« Norme integrative della legge 15 aprile 1961, n. 291, per quanto concerne l'indennità di trasferta agli assistenti del Corpo del genio civile » (3337);

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (3409);

dalla XII Commissione (*Industria*):

« Norme in materia di depositi di gas di petrolio liquefatti in bombole » (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (3180);

« Autorizzazione della spesa di lire 74.100.000 per rimborso alla società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri

dipendenti licenziati, in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del trattato C.E.C.A. » (3158);

« Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici » (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (3219);

« Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero » (Approvato dalla IX Commissione del Senato) (3322).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

TITOMANLIO VITTORIA: « Modificazioni della legge 13 dicembre 1956, n. 1430, concernente provvedimenti a favore delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana » (3667);

COLASANTO ed altri: « Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471, e 19 febbraio 1962, n. 37, recanti norme a favore del personale delle ferrovie dello Stato avente la qualifica di ex combattente o assimilato » (3668);

BALDELLI e VILLA: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, recante norme sulle pensioni di guerra » (3669);

CRUCIANI e SPADAZZI: Modifiche alla decorrenza della nomina in ruolo dei professori di educazione fisica degli istituti di istruzione secondaria, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive modifiche » (3670).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro del tesoro ha presentato la nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1962-63 (Doc. VI, n. 5).

Commemorazione del deputato Guido Faletra.

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). L'immaturatione scomparsa dell'onorevole Guido Faletra

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

lascia un grande vuoto non solo nel suo partito e nel suo gruppo, ma in tutta la nostra grande famiglia parlamentare.

Deputato della legislatura 1953-58 ed in questa legislatura, nel breve giro di nove anni seppe dare alte e continue prove di profonda, solida preparazione, di grande attaccamento al dovere di parlamentare e di alto senso di responsabilità.

Fu nella precedente ed in questa legislatura apprezzato membro della Commissione finanze e tesoro, di cui fu vicepresidente. In questa — che è una delle più impegnative nostre Commissioni parlamentari, non solo per la mole del lavoro, ma anche e soprattutto per la delicatezza delle funzioni e la correlativa necessaria preparazione economica e finanziaria — si era imposto all'ammirazione ed alla simpatia di tutti per il senso di spiccato equilibrio, che lungi dall'indebolire rendeva più solide le sue impostazioni e le sue posizioni, per l'alacre attività, per la passione con cui assumeva i più delicati incarichi, per i contributi sempre decisivi alla soluzione dei quotidiani, imponenti problemi che quella Commissione deve affrontare.

Per queste sue notevoli qualità fu chiamato a far parte di numerose Commissioni speciali e di Commissioni di inchiesta parlamentare e fu designato a prendere la parola in dibattiti, sui bilanci finanziari o su leggi di fondamentale rilievo; mentre dalla conoscenza degli svariati problemi della sua terra e della classe operaia fu più volte tratto a presentare interrogazioni, formulate sempre con quella compostezza che, mentre gli guadagnava simpatia e rispetto, non toglieva la necessaria vigoria alle posizioni assunte.

Per un deputato di feconda e costante operosità come Guido Faletta basterebbe la sola elencazione degli interventi, delle interrogazioni, delle proposte di legge, delle relazioni di minoranza a dare la misura di un mandato assunto come impegno morale.

In verità l'attività parlamentare costituì per lui lo sbocco di una lunga, dura e fervida preparazione intellettuale e morale. Aveva in giovane età aderito ai gruppi comunisti e antifascisti di Caltanissetta; e tuttavia nell'ora tragica della guerra aveva compiuto il suo dovere, combattendo valorosamente in Africa; poi la prigionia; probabilmente a quei duri anni si ricollega l'inizio del male che poi in età quasi giovanile doveva portarlo alla tomba. Chi gli fu compagno di prigionia ricorda con quanta coraggiosa coerenza egli continuasse a professare anche in stato di cattività le sue idee.

Rientrato in patria, riprese subito il suo posto nelle file delle organizzazioni comuniste; fu segretario della Federterra, segretario della camera del lavoro di Caltanissetta, consigliere comunale a Caltanissetta ed a Gela, dirigente del partito nella sua provincia, organizzatore e propagandista attivo ed instancabile.

Alimentavano la sua battaglia politica una grande fede, la sincera, convinta accettazione del programma e degli ideali del partito cui si era legato fin dalla giovinezza, un'assoluta purezza di intenti.

Egli era da noi tutti amato per la squisita gentilezza del carattere, per la singolare modestia, per l'amabile conversazione, per la deferenza con cui si comportava con i suoi interlocutori, senza per altro che ciò importasse mai rinuncia e neppure affievolimento delle sue posizioni politiche. Era depositario, infatti, di uno stile nel quale felicemente si saldavano la forza della convinzione e degli ideali e la signorilità dell'espressione.

Come Presidente lo ebbi in varie occasioni in posizione divergente, ma — posso testimoniare con estrema sincerità — sempre rispettoso e garbato; sì da assumerlo nella mia valutazione, che è necessariamente così varia come sono vari i temperamenti dei colleghi, a modello del perfetto comportamento del parlamentare.

Forza morale, fedeltà agli ideali, dirittura di carattere, probità e lealtà costituirono le alte doti del collega scomparso.

Trepidammo per la sua vita quando l'intervento di un grande maestro della chirurgia — e qui mi sia consentito di esprimere al professor Valdoni la riconoscenza mia e dell'Assemblea per avere egli, e non solo in questa occasione, aderito con sollecitudine e cortesia incomparabili alla mia preghiera di porre la sua prodigiosa opera al servizio di nostri colleghi — tentò disperatamente di sottrarlo alla morte. Pregammo per lui, perché sopravvivesse per la sua giovane sposa, per le sue tenere figliette, per i suoi ideali.

Quando due giorni prima della morte lo abbracciai nel letto della clinica sentivo di essere l'interprete del vostro unanime sentimento di augurio. E purtroppo era l'ultimo saluto che gli recava il suo Presidente!

Onorevoli colleghi, consentitemi un momento di intimità, che è poi il momento più alto di questa commemorazione. Ho pianto per la sua morte come per la scomparsa di un congiunto. Questo vale a significare a quale alta tensione spirituale può portare una colleganza che fu lunga consuetudine e che si era

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

convertita in viva amicizia. (*Segni di generale consentimento*).

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI PISANELLI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa al cordoglio espresso dal Presidente per la scomparsa dell'onorevole Faletta.

Mi sia consentito ricordare il collega per il quale ho sempre nutrito viva ammirazione, per l'efficacia dei suoi interventi, per la correttezza del suo comportamento parlamentare.

A nome del Governo, prego la Presidenza di rinnovare le più vive condoglianze alla famiglia del compianto collega.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Giuseppe Gonella, Servello, Manco e Calabrò:

« Assicurazioni sociali ai detenuti lavoratori » (2939).

L'onorevole Giuseppe Gonella ha facoltà di svolgerla.

GONELLA GIUSEPPE. Molte volte abbiamo udito in quest'aula, in particolare negli ultimi anni, le preoccupazioni del capo dell'amministrazione della giustizia e le sue intenzioni e i suoi propositi per migliorare le istituzioni penitenziarie ed il regime carcerario, per rendere più umano il trattamento dei detenuti, per cercare il loro recupero morale e sociale in armonia con i fini rieducativi della pena.

Rendere giustizia significa effettivamente, talvolta, rieducare; rendere giustizia però significa anche, secondo un antico precetto, attribuire a ciascuno il suo.

Orbene, mi meraviglio che la materia prevista nella mia proposta di legge non sia stata posta, come pure avrebbe dovuto, all'attenzione del Governo.

Tutti sappiamo che le amministrazioni carcerarie consentono che i detenuti siano utilizzati in alcune lavorazioni che qualche volta si attengono a rapporti diretti con l'amministrazione carceraria, altre volte con società di appalto, attraverso dei capitolati d'onere per la concessione della manodopera dei detenuti, capitolati che non possono estendersi ai privati cittadini e che, se ciò fosse possibile, provocherebbero l'intervento delle autorità tutorie per vietarli.

Ma prescindiamo da questo. L'oggetto della nostra proposta di legge si riferisce all'attuale situazione dei detenuti lavoratori, esclusi dall'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e delle altre assicurazioni sociali, alle quali indubbiamente, anche se detenuti, hanno diritto. Infatti, il condannato, colpevole di un determinato delitto, soffre la pena, comunque questa si voglia considerare, come legge di contrappasso della lesione che ha inferito al consorzio sociale. La pena si substanza nella privazione della libertà personale; ma quando il detenuto lavora, egli, sotto la figura del lavorante, non può non essere considerato uguale a tutti gli altri lavoratori, anche sotto il profilo della mercede, profilo che la mia proposta non considera, limitandosi all'aspetto meramente assicurativo.

In sintesi, la proposta di legge ha particolare valore e vigore a proposito di questi punti: assoluta uguaglianza di tutti i detenuti internati lavoratori rispetto all'obbligo assicurativo; acquisizione del beneficio dell'assicurazione contro la tubercolosi, beneficio che al momento è loro negato (quando parlo di detenuti, intendo includere sia i condannati a pena perpetua, sia coloro che, non avendo superato il diciottesimo anno di età, non hanno il diploma di abilitazione al lavoro, e sono fino ad oggi esclusi dal beneficio dell'assicurazione); incidenza dei contributi assicurativi sulle mercedi integrali approvate dalla commissione interministeriale per il lavoro carcerario e conseguente abrogazione dei minimali; infine, ammissione al beneficio di tutti i detenuti lavoratori assoggettati all'obbligo delle assicurazioni, compresi quelli che non hanno persone viventi a carico.

Può sembrare sotto un certo punto di vista, non dico paradossale, ma strana questa richiesta, che però finisce col non esserlo allorché si considera che i soggetti in questione sono sottoposti ugualmente all'obbligazione assicurativa, di cui tuttavia non saranno mai beneficiari.

Ecco perché ritengo che la mia proposta di legge sia raccomandabile alla vostra meditata attenzione e possa ottenere quindi il vostro suffragio per la presa in considerazione. Mi onoro anche chiedere l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SALARI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Gonella Giuseppe.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Nannuzzi, Caprara e Soliano:

« Sistemazione del personale della carriera ausiliaria in servizio presso le amministrazioni dello Stato » (2994).

L'onorevole Nannuzzi ha facoltà di svolgerla.

NANNUZZI. È da tutti risaputo che nelle amministrazioni dello Stato impiegati appartenenti a categorie inferiori vengono normalmente utilizzati in servizi e per mansioni spettanti a categorie superiori. Con la nostra proposta si tende ad andare incontro alle aspettative di questi dipendenti dello Stato che non hanno potuto avvalersi del disposto dell'articolo 4 del decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 448.

Si tratta, quindi, di un provvedimento che, pur se può considerarsi appartenente a quelli cosiddetti minori, ha tuttavia una grande importanza di carattere umano. Confido pertanto che la Camera vorrà votarne la presa in considerazione e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Nannuzzi.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Olindo Preziosi:

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, agli impiegati che attualmente prestano servizio nell'amministrazione dello Stato e che alla data del 1° maggio 1948 svolgevano mansioni di archivista » (1924).

L'onorevole Olindo Preziosi ha facoltà di svolgerla.

PREZIOSI OLINDO. La proposta di legge tende a far giovare dei benefici indicati dall'articolo 4 del decreto presidenziale 3 maggio 1955, n. 448, anche coloro i quali nell'immediato dopoguerra, pur prestando servizio presso gli enti di diritto pubblico e gli enti locali, furono comandati a continuare a prestare la loro opera nell'amministrazione dello Stato. Molti di costoro sono rimasti nell'amministrazione statale e hanno cominciato la loro carriera dai gradi inferiori pur continuando a prestare le funzioni che avevano nei ruoli di provenienza.

Orbene, siccome il citato decreto presidenziale del 1955 ha sistemato tanti dipendenti che avevano una situazione anormale di rapporto d'impiego, a me sembra non solo opportuno, ma giusto che si provveda a dare un riconoscimento legislativo anche a questa situazione di fatto, la quale trova il fondamento della sua legittimità non soltanto nel ruolo originario di provenienza di questi impiegati, ma anche nelle funzioni che essi esercitano e che competono a ruoli e qualifiche superiori a quelli in cui essi attualmente sono inquadrati.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Preziosi Olindo.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Colitto:

« Abrogazione delle disposizioni di legge istitutive dell'imposta erariale di consumo sul cacao in grani, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao » (3438).

L'onorevole Colitto ha facoltà di svolgerla.

COLITTO. La relazione che accompagna questa mia proposta di legge è molto dettagliata: mi sembra di non aver in essa omesso alcun rilievo idoneo a precisare l'importanza pratica che la emananda legge avrebbe, se la proposta fosse approvata. Altro, pertanto, non mi sembra che debba aggiungere. Desi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

dero soltanto ancora una volta sottolineare — ed amo pensare che il sottolinearlo costituisca un vero viatico per me — che il ministro delle finanze, senatore Trabucchi, con la sua ben nota amabilità, riconobbe nel luglio 1960 l'onerosità della imposizione da me lamentata ed apprestò un disegno di legge per la riduzione dell'imposta (una volta tanto, come vedete, un ritocco diretto a ridurre e non ad aumentare il tributo!). Senonché, il disegno di legge, sul quale pare che abbiano manifestato il loro consenso tutti i ministri interessati, non è stato più portato all'approvazione del Consiglio dei ministri. Non ha avuto più, il ministro delle finanze, il tempo di occuparsene, ovvero è stato assalito dal desiderio di non guastare la collezione dei ritocchi in aumento con la proposta di un ritocco in diminuzione? Mi auguro fervidamente che si debba ritenere esatta la prima ipotesi. E con questo augurio nel cuore, prego i colleghi di voler approvare la presa in considerazione della proposta di legge per la quale chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Colitto.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione segreta di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori CESCHI ed altri: « Proroga dei contributi dello Stato e di enti locali a favore degli enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (2320).

Prima di passare alla votazione do la parola al sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione onorevole Maria Badaloni perché, a mente dell'articolo 31 del regolamento, enunci alla Camera alcune modifiche resesi necessarie in sede di coordinamento relativa-

mente agli articoli 1 e 3 della proposta di legge.

BADALONI MARIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, avvalendosi dell'articolo 91 del regolamento della Camera dei deputati, così come ella ha ricordato, il ministro della pubblica istruzione richiama l'attenzione della Camera sopra due correzioni di forma da apportare al testo della proposta di legge Ceschi, che la Camera è chiamata a votare a scrutinio segreto.

All'articolo 1, per aggiornare cronologicamente il testo, superato dalle more dell'iter parlamentare, si è adoperata l'espressione: « I contributi dello Stato e degli enti locali... sono prorogati per l'esercizio finanziario 1961-1962 », omettendo di nominare l'esercizio 1960-61. Che si tratti di involontaria inesattezza risulta anche da tutto il contesto e specialmente dall'articolo relativo alla copertura della spesa, dove è fatta esplicita menzione di ambedue gli esercizi. È necessario quindi sostituire, alla fine dell'articolo, alle parole « l'esercizio finanziario 1961-62 », le altre: « gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-1962 ».

Nel medesimo articolo 1 non si è fatta poi menzione dell'aggiunta di 20 milioni per l'esercizio 1961-62 a favore dell'ente « La Biennale di Venezia », risultante all'articolo 3. È opportuno quindi aggiungere il seguente comma:

« Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-1962, di lire 20 milioni ».

Nell'articolo 3, secondo comma, riferentesi all'esercizio 1961-62, sembra opportuno elencare, ai fini della logica e della chiarezza del testo ed in analogia a quanto si è fatto per il primo comma riferentesi all'esercizio 1960-61, la distribuzione dello stanziamento globale di lire 157 milioni 900 mila.

Si propone, pertanto, per l'articolo 3, il seguente nuovo testo:

« Alla copertura della spesa di lire 137 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1, per l'esercizio finanziario 1960-61, e cioè: lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 157 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1, per l'esercizio finanziario 1961-62, e cioè: lire 92 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « la Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

« Alla copertura della spesa di lire 160 milioni e 300.000, di cui all'articolo 2, si provvederà, per lire 126 milioni e 300 mila a carico dell'anzidetto fondo, e per lire 34 milioni con riduzione di pari importo del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61 ».

Si propone, altresì, una modifica di pura forma all'articolo 1, nel senso di sostituire, in fine, le parole: « variazioni al bilancio », con le altre: « variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sulle modifiche proposte dal Governo?

ERMINI, Presidente della Commissione. La Commissione è d'accordo, trattandosi di modifiche puramente formali resesi necessarie in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

DE GRADA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GRADA. Il nostro gruppo voterà contro questa proposta di legge, prima di tutto perché si è voluto legare i contributi normali per l'esercizio della Quadriennale di Roma e della Triennale di Milano con quelli straordinari per una gestione deficitaria della Biennale di Venezia. Non possiamo approvare il sistema che si è usato per ripianare il deficit di bilancio della Biennale di Venezia, cioè quello di chiedere dei fondi straordinari per una gestione che non soltanto ha rivelato un'amministrazione inadeguata (perché ogni anno le previsioni di bilancio sono state superate), ma che ha soprattutto palesato di non rispondere più ai suoi scopi.

Del resto, anche il relatore avverte la necessità di una revisione di questo ente

per il quale pende da anni la questione dello statuto. Quando si vengono a chiedere dei fondi per sovvenire a questi deficit di bilancio, ci si dimentica che vi sono tre proposte di legge pendenti alla Camera per un nuovo statuto della Biennale, e due al Senato; e che ora è stato presentato anche un disegno di legge governativo. Invece, come se tutto questo non fosse, di anno in anno, di sovvenzione in sovvenzione, si arriva all'apertura della Biennale (quest'anno avverrà il 16 giugno prossimo) sempre in piena crisi di questo ente.

Il fatto che quest'anno le proteste siano meno forti degli altri anni non è da attribuirsi a un miglioramento della situazione, ma solo alla stanchezza e al disinteresse che l'opinione pubblica ha ormai per un problema che si trascina da troppo tempo. Dunque, questi fondi che noi votiamo sembrano quasi proporre e incoraggiare il ritardo nell'approvazione dello statuto e la perpetuazione della crisi della Biennale, che si aggrava sempre più (potrei citare, per esempio, il fatto che quest'anno già due artisti hanno rifiutato l'invito della Biennale veneziana).

In termini molto semplici, si opera nei riguardi del Parlamento un dolce ricatto. Si fa quello che si vuole; si va avanti per una strada senza mutamento, e poi si chiedono fondi in nome della salvezza patriottica di un ente la cui crisi è ormai arrivata ad un punto estremamente grave.

Voglio brevemente motivare le mie considerazioni. Basterebbe riportarsi alla breve storia della Biennale veneziana, fin da quando nel 1947 questo ente era diretto da una gestione commissariale che aveva l'incarico di preparare un nuovo statuto. Il commissario gestì tre edizioni della Biennale, con un segretario onnipotente che non disponeva di un consiglio, con una presidenza che aveva poteri straordinari, ma sempre sulla base del vecchio statuto, sia pure interpretato in termini commissariali. In tutti questi anni non si preparò e non si varò il nuovo statuto. Nel 1952 alla gestione commissariale succedeva un consiglio, che cominciò ad esprimere commissioni discutibili, ma con rappresentatività più larga di quella che poteva avere il solo parere del segretario generale. Ebbene, anche contro questo consiglio fatto con il vecchio statuto si operò nel 1957 un piccolo colpo di Stato, che defenestrò l'opposizione artistica dalla Biennale, e nonostante tre importanti dimissioni fra gli stessi che indissero quel convegno (ed erano nomi di un certo rilievo come Longhi, Carrà, Manzù),

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

si abbattava il consiglio e si restaurava la gestione commissariale.

Il Governo lasciava fare. Il commissario dichiarava che avrebbe varato in breve tempo lo statuto. Ebbene, vi furono le Biennali del 1958 e del 1960, ma lo statuto non è stato varato; e quel commissario, che si era impegnato a far passare lo statuto, restaurava invece un consiglio di amministrazione ancora con il vecchio statuto.

Cosicché oggi, a pochi mesi da un'altra Biennale, noi dobbiamo ancora prevederla composta non secondo un panorama critico delle tendenze e delle personalità dell'arte italiana — secondo il programma della Biennale dagli inizi, cioè dal 1894, quando ci si proponeva di comporre tutte le valide energie nazionali e di dare un panorama internazionale di eccezione — ma alla stregua di un panorama diverso da quello che l'opinione pubblica e la critica in generale vorrebbero. Il panorama che ci si presenterà anche quest'anno sarà quello che vogliono i gruppi mercantili e la critica di un sola parte.

Lo scadimento, la mercantizzazione dell'arte hanno oggi bisogno di ufficialità, soprattutto nel campo delle arti figurative. Bisogna riconoscere che mentre nel cinema, nel teatro, nelle lettere un linguaggio chiaro che si indirizza a tutto il pubblico permette il successo indipendentemente dalla ufficialità, invece nel campo delle arti figurative (ormai oscure ed involute) il bisogno di ufficialità è uno dei termini che concorrono a fare un prezzo di mercato, a creare un nome che viene poi adoperato come « firma » sul piano nazionale e internazionale.

A questo proposito voglio portare solo un esempio. All'ultima Biennale un pittore francese, i cui quadri furono premiati con uno dei massimi premi internazionali, non vendette neanche un quadro in quella sede, nonostante le richieste; mentre li vendette tutti in una successiva mostra a Parigi, per opera di un mercante che dichiarava pubblicamente di essersi servito della Biennale come mezzo di lancio. La Biennale fu perfino defraudata della percentuale che le sarebbe spettata per la vendita di questi dipinti. Si tratta di un episodio estremamente significativo, che dimostra come la richiesta di fondi fatta dal Governo al Parlamento non abbia lo scopo di sanare il *deficit* che pressoché inevitabilmente accompagna le attività degli organismi culturali, ma serva soltanto a costituire un piedistallo per le speculazioni di mercanti d'arte italiani e stranieri.

Il generale disagio di fronte a questo stato di cose è dimostrato dal progressivo disinteresse per la manifestazione veneziana di cui rappresentano un indice significativo il diminuito afflusso del pubblico (che pure tende oggi a orientarsi maggiormente verso le grandi esposizioni) e la flessione delle vendite, soprattutto di quelle effettuate a privati, che vengono gradualmente sostituite dagli acquisti ad opera di enti pubblici e dello Stato.

Tutto ciò conferma il permanere della crisi della Biennale, che non può certo essere risolta con la richiesta concessione di fondi. Noi daremo pertanto voto contrario al disegno di legge, ritenendo che esso rappresenti un incoraggiamento a continuare in un sistema deplorabile. E chiediamo una volta ancora che questo stato di cose abbia al più presto a cessare, e che della questione venga sollecitamente investito, per una discussione di fondo, il Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione:

« I contributi dello Stato e degli Enti locali stabiliti dalla legge 28 giugno 1956, numero 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) » ed « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, sono prorogati per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62.

Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è aumentato, per l'esercizio finanziario 1961-62, di lire 20 milioni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione:

« Alla copertura della spesa di lire 137 milioni e 900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1960-1961, e cioè: lire 72 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

menti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 157.900.000 a carico dello Stato per la proroga dei contributi di cui all'articolo 1 per l'esercizio finanziario 1961-62, e cioè: lire 92 milioni e 900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50 milioni a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15 milioni a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma », si provvederà a carico del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio suddetto.

Alla copertura della spesa di lire 160 milioni 300.000, di cui all'articolo 2, si provvederà, per lire 126 milioni e 300 mila a carico dell'anzidetto fondo, e per lire 34 milioni con riduzione di pari importo del capitolo n. 150 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-1961.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica formale proposta dal Governo e accettata dalla Commissione:

« Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Indico la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte e si proseguirà nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione delle proposte di legge Riccio (189), Foderaro ed altri (240), Angioy e Roberti (1308), sul riconoscimento giuridico e la tutela dell'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge Riccio, Foderaro ed altri, Angioy e Roberti, sul riconoscimento giuridico e la tutela dell'avviamento commerciale.

È iscritto a parlare l'onorevole Zoboli. Ne ha facoltà.

ZOBOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione è di particolare attualità ed urgenza. Di attualità proprio cronologica, in quanto siamo alla vigilia della scadenza del blocco dei fitti per i locali non adibiti ad uso di abitazione, che termina col giugno prossimo: e non possiamo consentire che in questo settore si ingeneri la confusione che senza dubbio si determinerebbe se prima dello scadere di questo periodo non avessimo provveduto a regolare i rapporti di locazione che interessano i medi e piccoli operatori economici del commercio. E di attualità dal punto di vista economico, perché siamo ormai nella Comunità economica europea, per cui i nostri operatori devono trovarsi in condizioni eguali a quelli degli altri paesi, devono avere un'identità di prospettive nei confronti degli altri, e soprattutto una tranquillità locatizia, che permetta loro di affrontare gli sforzi necessari per ammodernare i loro impianti e i loro esercizi.

D'altra parte, questo risponde a una necessità di carattere oggettivo molto sentita, già risolta nella maggior parte degli altri paesi, come l'Inghilterra, il Belgio, la Francia, l'Austria, il Portogallo; una necessità che in Italia è stata avvertita e denunciata fin dal lontano 1908: se ne discusse nelle legislature dei primi decenni di questo secolo e in quelle che sono succedute alla ripresa democratica.

Il problema finora è stato prospettato ed impostato con criteri di carattere privatistico; si è discusso, più che altro, in relazione a quello che è ritenuto un illecito arricchimento della proprietà immobiliare. Invece oggi prevalgono criteri che inducono a una considerazione più obiettiva, in relazione al danno derivante dalla perdita dell'avviamento commerciale.

Anche nel campo di questi principi giuridici, presi come elemento di fondo per avviare a soluzione questo problema, è dunque preminente la considerazione del danno che verrebbe ad essere arrecato all'attività delle aziende dalle lacune ancora esistenti nel nostro ordinamento. Ma è sopraggiunto un aspetto nuovo, che deve permeare di sé lo studio di questo problema: mi riferisco all'aspetto sociale, enunciato dall'articolo 35 della Costituzione, nel quale è fissato il principio che lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e in tutte le sue applicazioni. L'avviamento commerciale non è altro che un aspetto del lavoro: il plusvalore che acquista

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

un'azienda nel corso degli anni, in altre parole, la differenza tra il capitale iniziale e il valore che ha assunto una ditta, non è altro che la risultante del lavoro assiduo, costante, e delle qualità — probità, capacità, diligenza — del conduttore dell'azienda.

Pertanto l'avviamento commerciale è un bene economico con caratteristiche proprie che si aggiunge al valore del capitale iniziale, in denaro o in merce; è un bene economico valutabile a sè stante, e non — come assume la proprietà edilizia — una speranza di futuri guadagni; è un bene economico che ha la sua completa autonomia, tra le componenti che formano il valore dell'azienda commerciale.

Questo è tanto vero, che l'avviamento è riconosciuto giuridicamente nel nostro diritto positivo, ed è ritenuto come un bene suscettibile di cessioni e di trapassi, che può essere oggetto di contratto e di successione. Vi sono nel nostro codice civile norme che difendono l'avviamento dalla concorrenza sleale, perché partono dal concetto giuridico che i fatti di concorrenza sleale costituiscano una indebita appropriazione del lavoro altrui, che nel vocabolario commerciale prende il nome di « avviamento ».

Ed è un bene riconosciuto nel nostro sistema tributario. Infatti, esso è oggetto di imposte sul reddito. Quando fu statuito per la prima volta come voce di imposta sul reddito, alle considerazioni degli interessati che esso doveva essere compreso nella tassa del capitale, le sentenze della nostra Cassazione risposero concordemente e costantemente che l'avviamento ha un carattere di reddito distinto dal capitale, e costituisce una ulteriore ricchezza in relazione ad esso. È riconosciuto fiscalmente anche come quota di patrimonio accertabile per l'imposta di successione, quota sottoposta a tassa di registro in caso di cessione e di trapasso.

Ora, questo bene economico, giuridicamente riconosciuto, è totalmente privo di difesa nei confronti della proprietà immobiliare in uno dei settori più vitali, che condiziona tutti gli altri, ossia nel luogo di lavoro.

La proprietà oppone un suo insindacabile diritto assoluto, rifacendosi al nostro sistema giuridico. Ma bisogna osservare che il diritto positivo di oggi deve subire quegli adattamenti al progresso che costituiranno il diritto positivo di domani. Se il legislatore ha un compito, esso è proprio quello di adattare continuamente la legislazione, di trasferire nel diritto positivo quelle che sono le necessità sentite da una società in via di evoluzione.

D'altra parte, ogni diritto ha dei limiti, necessari per la convivenza degli altri diritti. La proprietà, in base alla Costituzione, ha anche dei doveri. La proprietà non è più illimitata possibilità di disporre delle proprie cose, ma — ai sensi dell'articolo 42 della nostra Costituzione — subisce dei limiti stabiliti dalla legge allo scopo di dare ad essa una funzione sociale.

Quando gli immobili di una determinata strada acquistano pregio maggiore, perché la strada è stata abbellita e curata dalla pubblica amministrazione, dobbiamo pensare che a ciò hanno contribuito tutti, anche l'esercente, pagando quei tributi che sono serviti a migliorare le strade, il sistema di illuminazione, a rendere, in sostanza, la strada o il quartiere più moderni e di maggiore valore. Ora, lo sfratto, che sarebbe l'uso della proprietà, lede degli interessi che sono rispettabili e che debbono essere considerati; lede gli interessi di un'azienda, la quale perde il suo valore essenziale e viene ad essere smembrata, privata del proprio avviamento, e quindi costretta a cercare in altre località una possibilità di impianto e di funzionamento. Vi è quindi una perdita del commerciante che, attraverso il legame fiscale, è anche una perdita della collettività. Indebolendo un operatore economico, si distrugge infatti un bene che ha i suoi riflessi anche nell'economia collettiva.

Seconda considerazione: lo sfratto attribuisce, attraverso le miglione del locale che per lunghi anni è servito come esercizio pubblico, un utile non guadagnato al proprietario, un utile che è frutto del lavoro del commerciante. Questo utile si inquadra nella figura dell'indebito arricchimento. Inoltre, lo sfratto arreca un utile non guadagnato al terzo che subentra nel locale, il quale indubbiamente preferisce pagare un più alto fitto anziché risarcire l'avviamento al commerciante che negli anni precedenti ha dato l'avvio all'azienda.

Queste sono le ragioni fondamentali che ispirano le proposte di legge in discussione. Circa i criteri su cui si basa il testo della Commissione, ritengo che sia necessario affrontare e risolvere definitivamente il problema della tranquillità del posto di lavoro del commerciante. Penso pertanto che una modifica debba essere introdotta all'articolo 2, che riguarda il mancato rinnovo della locazione, senza limitarci a stabilire il principio per cui il locatore che non intende rinnovare la locazione ne dà comunicazione al conduttore mediante lettera raccoman-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

data. È necessario invece stabilire dei motivi che limitino questa facoltà di decisione, nel quadro delle considerazioni fissate dall'articolo 42 della Costituzione, e che consistano in una giusta causa per il mancato rinnovo del contratto.

Penso che bisognerebbe rifarsi alla proposta presentata nella scorsa legislatura al Senato, secondo la quale i contratti di locazione non potrebbero essere risolti se non per una delle seguenti cause: o l'inadempimento contrattuale in riferimento al diritto positivo, come quella che è stabilita dall'articolo 1587 del codice civile; oppure il venir meno dell'oggetto di questo rapporto di locazione, ossia la revoca della licenza di commercio o la cessazione dell'attività del commerciante.

Altro motivo potrebbe essere quello che si riferisca ad una pubblica utilità, che deve indubbiamente prevalere su ogni cosa, ivi compresa la facoltà di disposizione della proprietà.

Per quanto riguarda la prelazione, penso che la formulazione dell'articolo 3 non dia tranquillità e garanzia, in quanto si presta troppo alla evasione dell'oggetto della norma. L'articolo 3 mira ad evitare l'abuso del diritto di disposizione della proprietà, perché la disposizione illimitata non si traduca in un danno verso i terzi, ossia verso quelli che nel locale hanno la ragione del loro lavoro. In questo articolo 3 si è cercato di temperare i due diritti: quello di proprietà e quello di sicurezza o di tutela dell'avviamento, che è l'oggetto delle proposte di legge; e si è stabilita così la prelazione. Bisogna però creare delle garanzie serie.

L'offerta del terzo deve essere documentata in modo serio e valido, perché la possibilità di far valere l'offerta di un terzo per poter stabilire i termini della prelazione può indubbiamente prestarsi a qualsiasi manovra fittizia. Occorre avere la garanzia che queste offerte non siano un pretesto per eludere il contenuto degli articoli 2 e 3. Ed allora bisogna dare la possibilità di un riscontro di questa offerta, ed anche un limite (ecco una possibilità obiettiva di limite) a questa manovra di offerta.

Ecco perché riteniamo che dovrebbe essere costituita la garanzia del ricorso al magistrato (nella specie il pretore), perché questi abbia la possibilità o la facoltà di fissare lui il giusto prezzo al fine di troncane le manovre delle offerte fittizie.

Altro criterio è quello dell'indennizzo. All'articolo 5 — compenso per la perdita del-

l'avviamento — si è preso come parametro il risarcimento su una base di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti nel mercato.

Ritengo che come criterio pratico indubbiamente qui si dimostri tutta la buona volontà di offrire un facile mezzo per la risoluzione degli infiniti contrasti che potrebbero sorgere in tema di compenso per la perdita dell'avviamento; ma non penso che il massimo di trenta mensilità possa sempre coprire il danno arrecato. Vi sono dei casi in cui il danno può essere di gran lunga superiore all'importo delle trenta mensilità.

D'altra parte, non mi sembra questo un criterio organico. Può benissimo servire per fissare la misura del minimo; ma penso che sarebbe il caso di adottarne uno più specifico. Una volta che è stato riconosciuto e identificato giuridicamente e fiscalmente il bene dell'avviamento, dovremmo andare alla ricerca di un criterio obiettivo e specifico attraverso uno studio sulla capitalizzazione del reddito. Il compenso o indennizzo dovrebbe determinarsi in base alla capitalizzazione della parte di reddito nota fiscalmente sotto la voce: avviamento commerciale.

Possediamo già, per altro, nella nostra legislazione il precedente che ci apre la strada in ciò che è avvenuto per le farmacie. Il caso di trapasso di titolare di farmacia era disciplinato un tempo da una vecchia legge del luglio 1913, che pure non riconosceva l'avviamento. Si discusse molto su quella legge, ma l'avviamento non venne riconosciuto, facendosi valere un'osservazione a carattere soggettivo: l'essere cioè insostituibile la figura del gerente-titolare della farmacia, essendo l'avviamento inerente alla persona del titolare della farmacia e non alla impresa in sé. La questione si soggettizzava, e si diceva: scomparsa la figura di quel titolare, nessuno potrà rappresentarla¹ analogamente a quanto avviene in uno studio professionale con la scomparsa della figura di un eminente avvocato. Ma ciò non corrispondeva alla verità sostanziale dell'avviamento e del lavoro nella farmacia.

Una legge successiva del 27 luglio 1934 riconobbe finalmente l'indennità di avviamento per le farmacie, regolando le ipotesi di trapasso di titolarità. La legge del 1913 riconosceva soltanto il dovere da parte del titolare subentrante di rilevare l'arredamento e la dotazione: la legge del 1934 introdusse addirittura, in aggiunta, una indennità di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

avviamento, stabilendo criteri precisi che, secondo me, potrebbero essere riprodotti nell'attuale legge sull'avviamento commerciale. L'avviamento era infatti riconosciuto nella misura di tre annualità di reddito medio della farmacia, sulla base di quello accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio. Penso che nel caso nostro si possa riprendere la soluzione adottata per le farmacie, data la lunga e meditata tradizione giuridica che va dalla legge del 1913 fino alla legge del 1934: vent'anni di esperienza, che hanno indotto a risolvere in senso positivo il problema della tutela dell'avviamento.

In questo caso è stato usato un parametro di garanzia assoluta, basato su elementi e valutazioni concreti: non suscettibile di oscillazioni, come nei faticosi apprezzamenti dell'ipotetico prezzo di affitto dell'immobile secondo i prezzi correnti di mercato, ma fondato su un accertamento fiscale precorso. Con l'accertamento del reddito avremmo un criterio obiettivo che aderirebbe in pieno alla situazione concreta, dando la possibilità di stabilire il vero valore dell'avviamento di un'azienda.

Le modifiche agli articoli 2, 3 e 5 introducono: 1°) una giusta causa per la risoluzione dei contratti di locazione; 2°) criteri di garanzia per la prelazione, garanzia che in caso di contrasto arrivi all'accertamento in via giurisdizionale, per rimuovere la confusione creata da offerte fittizie; 3°) l'esclusione del compenso in date situazioni tributarie del commerciante. Con esse, si potrebbe conseguire lo scopo di evitare confusione in materia di locazioni degli stabili adibiti ad attività commerciali e artigianali, e di offrire agli operatori economici del commercio e dell'artigianato una garanzia di stabilità della sede di lavoro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di rendere testimonianza all'onorevole Cassiani, presidente della Commissione giustizia, della particolare intelligenza con cui ha guidato il dibattito in Commissione, indirizzandolo verso conclusioni di rilievo notevole. Desidero altresì ringraziare il relatore per la maggioranza, onorevole Migliori, per la preziosa relazione presentata. Non si tratta di una relazione « suicida » (come è piaciuto definirla a qualcuno che rimane troppo legato ad una concezione assolutistica della proprietà, nega-

trice della sua funzione sociale), ma di una relazione fresca, robusta, vitale; dico vitale anche in considerazione degli sviluppi che certamente deriveranno dall'ingresso nel nostro sistema giuridico dell'istituto dell'avviamento commerciale.

Nel porgere il mio saluto al nuovo ministro guardasigilli — valoroso giurista — desidero anche esprimere l'augurio che egli voglia sostenere in pieno la legge nel testo formulato dalla Commissione.

Bene ha detto l'onorevole Migliori quando, in una sintesi felice, ha indicato i motivi che inducono a sancire la tutela giuridica dell'avviamento commerciale. « Il pilastro fondamentale dell'istituto — egli ha detto e mi piace ripeterlo — si rinviene infatti non soltanto nella funzione sociale del diritto di proprietà e nel principio fondamentale della preminenza del lavoro proclamato dalla Costituzione, ma anche nel concetto informatore che dell'impresa ha dato il nuovo codice civile ».

Su questi tre pilastri — funzione sociale della proprietà, preminenza del lavoro, concetto dell'impresa — intendo soffermarmi in questo mio intervento.

L'onorevole Migliori ha anche richiamato la legislazione comparata, in cui da tempo si è avuto l'ingresso dell'istituto, con ampia considerazione per gli aspetti sociali della proprietà; e bene egli ha fatto altresì a richiamarsi al movimento economico-sociale che anima i paesi del mercato comune europeo.

Potrebbe sembrare, quest'ultima, un'osservazione di natura pratica, ma si tratta invece di una constatazione del peso rilevante che deve avere la esigenza, nell'ansia di rinnovamento e di sviluppo che spinge il nostro paese, di un adeguamento alle posizioni sociali già raggiunte, in materia, dalle nazioni aderenti al mercato comune.

E veniamo ai principi che spingono ad uno sviluppo legislativo dell'avviamento commerciale e industriale.

A me basta richiamare la relazione introduttiva alla mia proposta di legge, in cui ho indicato gli argomenti giuridici sulla questione, ed aggiungere qualcosa per confutare obiezioni che sono state sollevate. Voglio, però, constatare con soddisfazione che in quest'aula — come in Commissione — fino a questo momento soltanto qualche voce contraria al principio si è levata, con la conseguente opposizione alla tutela giuridica dell'avviamento commerciale. La quasi totalità degli interventi è stata favorevole; vi sono state, invece, perplessità e critiche in rap-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

porto a questa o a quella proposta, a questa o a quella formula. E, certo, in materia tanto difficile non sempre le formule sono zampillate cristalline. Queste possono essere corrette; importante è l'acquisizione del principio di tutela giuridica dell'avviamento.

Il problema ha conquistato la coscienza pubblica e ha determinato un orientamento favorevole dell'opinione generale; per noi, che fummo tra i primi ad indicare quella via, è una gioia. Anche perché le voci contrarie sono dovute a conservatorismo esasperato e ad una mitizzazione della proprietà privata nella sua concezione quiritaria. Non possiamo condividere (e me ne duole per la stima personale che ho per l'onorevole Olindo Preziosi) le osservazioni contenute nella relazione di minoranza.

Non può essere accolto, in particolare, un argomento che fatalmente si ritorce contro i sostenitori di quella tesi. « Qui si tratta soltanto — è scritto nella relazione di minoranza — di alcuni grossi interessi particolari, i quali tendono a sopraffare, con l'aiuto legislativo da parte dello Stato, altri interessi particolari, anzi a manomettere dei diritti perfetti, reali (di proprietà) e di obbligazione (contratto di locazione) ».

Quanto ai « grossi interessi particolari » noi, caro onorevole Preziosi, non li conosciamo. Conosciamo soltanto i diritti del lavoro e dei lavoratori. Chiunque ha il diritto in Italia di difendere i propri interessi nell'ambito della Costituzione, ma — per un divieto che discende da una legge morale la quale anche in quest'aula non può non impegnare la nostra coscienza di legislatori — non può e non deve capovolgere le posizioni di interessi e nasconderli (mi scusi ancora l'onorevole Preziosi) dietro parole grosse.

Grossi interessi particolari non sono certamente quelli dei commercianti e degli artigiani, e in genere dei piccoli e medi operatori del settore delle attività terziarie e distributive; sono, semmai, da un'altra parte, verso cui la democrazia cristiana rivolge egualmente la sua attenzione, ma per creare rapporti nuovi di giustizia, spezzando egoistiche cristallizzazioni e determinando situazioni di libertà economica.

Quanto, invece, alla manomissione di « diritti perfetti, reali (di proprietà) e di obbligazione (contratto di locazione) », occorre ricordare che il legislatore assolve questa grande funzione: di adeguare le leggi positive alle esigenze sociali ed allo sviluppo economico. Gli istituti base dell'ordinamento giuridico traggono luce e giustificazione dalla evolu-

zione economica e sociale. Lo sviluppo economico ed il progresso sociale, come i rapporti culturali, creano nuove situazioni, che vanno legislativamente contemplate.

Vi è un solo limite che lo Stato deve rispettare e al quale anche il legislatore si deve arrestare: il diritto naturale. Epperò è di diritto naturale la funzione sociale della proprietà, è di diritto naturale la supremazia del lavoro, è di diritto naturale la tutela del lavoro che, diventato risparmio, viene immobilizzato in proprietà, in avviamento ed anche in miglorie non materialmente visibili.

Il legislatore, quindi, attingendo alla coscienza comune ha il dovere di adeguare la legge positiva alla legge naturale. La tutela dell'avviamento commerciale risponde a questo bisogno di adeguamento della legge positiva alla legge naturale sulla via di una nuova frontiera della libertà, la frontiera della libertà economica.

Attraverso il riconoscimento dell'avviamento commerciale vengono riaffermati il primato del soggetto rispetto alla struttura oggettiva, il primato dell'uomo rispetto allo Stato, alla società e alle loro istituzioni, la priorità del lavoro, che è espressione diretta e immediata di tutta la persona umana, sulla proprietà, che ha una funzione soltanto strumentale.

Il primato dell'uomo è un principio centrale, inderogabile, assoluto, non soltanto sul piano di una concezione filosofica e sociale etico-personalistica, ma anche sul piano del sistema giuridico positivo.

In questa legge, che ha una portata apparentemente modesta, noi vediamo invero il trionfo del valore dell'uomo, che conferma ed esalta la validità della libertà come fulcro delle relazioni interumane e sociali: ed è per questo che noi ci richiamiamo ai principi, procediamo alla loro verifica e li sosteniamo con entusiasmo e con calore.

Dico ancora all'onorevole Preziosi, sicuro che egli, di certo, mi perdonerà — in forza della amicizia che ci lega — che non rispondono a verità altre sue affermazioni, mentre notiamo una contraddizione tra le premesse e la conclusione. Egli dice: « Si tende a far passare questa per una proposta di legge sociale e giustificare così la manomissione del diritto di proprietà, in quanto l'avviamento sarebbe il prodotto del lavoro umano tutelato dalla Costituzione, mentre il capitale potrebbe essere coartato e condizionato ad una funzione sociale ». E poi aggiunge: « Così avviene delle aziende commerciali che solo in parte sono state create dagli attuali proprietari ed anzi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

il più delle volte acquistate con un sovrapprezzo rispetto al valore delle merci e delle attrezzature esistenti al momento del trasferimento, sovrapprezzo che è il corrispettivo dell'avviamento ».

No, onorevole Preziosi: la presente non è una legge sociale, ma è una legge a contenuto sociale che tende ad attuare la funzione sociale della proprietà e a realizzare la tutela giuridica della dignità economica del lavoratore.

L'avviamento commerciale è frutto dell'attività considerata globalmente in tutti i suoi aspetti.

No, onorevole Preziosi, ancora una volta: non tutto è il risultato del lavoro umano. La sua affermazione — mi scusi ancora — è ingenuamente assolutistica e furbescamente generica. Non tutto è il risultato del lavoro umano; il lavoro — espressione della dignità dell'uomo — produce; ed il suo prodotto — quale sudore cristallizzato — reca impressa la stessa dignità del lavoro. Ma vi è chi approfitta del lavoro altrui; chi defrauda la giusta mercede; chi si infanga con l'usura e la speculazione sulla miseria altrui; non mi dirà — onorevole Preziosi — che si è ancora sul piano del risultato del lavoro. Comunque, la proprietà e il capitale, in qualunque modo conseguiti, anche quando sono il frutto dell'autentico lavoro, hanno sempre una loro funzione e destinazione sociale e devono sentire il dovere di rispettare i diritti del lavoratore, che se ne serve per produrre nuova ricchezza. La strumentalità del capitale deve inchinarsi davanti alla dignità primaria del lavoro.

E infine, onorevole Preziosi, debbo rilevare una contraddizione in cui ella è caduta. Prima, infatti, ella nega ogni necessità della tutela giuridica dell'avviamento commerciale, e poi finisce con l'ammetterla. Mi permetto di dirle che io potrei essere d'accordo con lei nell'auspicare una tutela dell'avviamento non limitata ai rapporti fra locatore e conduttore, in quanto è mia convinzione che essa debba costituire un istituto autonomo che si collochi tra la proprietà e il lavoro, da tutelare pertanto non già limitatamente al contratto di locazione. Ma ho una preoccupazione: che la sua sia soltanto una posizione tattica per ritardare l'approvazione della legge, ed è per questo che, pur con molte riserve, pur convinto che la legge che ci accingiamo ad approvare rappresenti soltanto un compromesso tra le diverse opposte tendenze, io la sostengo, in quanto garantisce l'ingresso del principio nel sistema. La forza

del principio scaverà, per la sua bontà e la sua efficacia, nella roccia del sistema una via di sviluppo.

La proposta che stiamo per approvare non mi sodisfa, non solo perché circoscrive la tutela dell'avviamento commerciale al contratto di locazione, ma anche perché, quanto ai beneficiari della tutela, pone sullo stesso piano tutti gli operatori. Gli esercenti di servizi destinati al pubblico e rispondenti ad esigenze pubbliche, e, soprattutto, gli esercenti per la cui attività siano indispensabili impianti ed arredamenti fissi, dovrebbero essere considerati a parte, almeno per quanto riguarda il massimale dell'indennizzo. Gli impianti fissi sono ricchezza investita, che concorre notevolmente all'avviamento commerciale. L'impianto — con la sua eleganza qualche volta artistica — determina una attrazione per la clientela ed attrae simpatie verso quell'ambiente. Il consolidamento e la stabilizzazione di questa attrazione creano l'avviamento, in maniera preminente; ed arrecano sempre una utilità all'immobile che permane, almeno in parte, anche dopo il distacco dell'impianto dall'immobile.

La mobilitazione dell'impianto e dell'arredamento, in questi casi, produce sempre una distruzione di ricchezza, una parte della quale, almeno, sopravvive, trasformata in avviamento, ed accede all'immobile quale utilità che permane.

Nella mia proposta di legge tali diverse situazioni erano state previste e regolate. A mio parere, occorrerebbe ritornare su questa via. Soprattutto in rapporto all'articolo 5, che fissa la definizione dell'avviamento, occorrerebbe ritornare ai principi e alle origini dell'istituto. Si dovrebbe regolare l'avviamento procurato all'azienda, e non l'avviamento-utilità dell'immobile. L'articolo 5 del testo della Commissione andrebbe interamente rifatto. La mia lealtà mi porta, però, a considerare che si tratta di un compromesso tra più correnti, faticosamente raggiunto, che io sosterrò, in questa convinzione, risparmiando altre critiche.

Ed ora, più che confutare le obiezioni, mi piace richiamare le ragioni di fondo che giustificano la tutela dell'avviamento commerciale. Intendo, così, dimostrare anche l'infondatezza delle critiche.

È stato detto che la nozione più propria di avviamento è quella che vi riconosce il valore economico dell'organizzazione aziendale, intesa come il collegamento dei beni in funzione di uno scopo produttivo.

L'avviamento, si afferma, non è un nuovo bene, ma un modo di essere, una qualità dell'azienda. Questa opinione è inaccettabile, sia sul piano del sistema giuridico vigente, sia su quello di una retta tutela giuridica dei beni economici.

L'obiezione nasce da una confusione in rapporto ai principi. Nella nostra proposta di legge si parla di avviamento commerciale, come è chiaro, nel senso di proprietà commerciale, cioè di un diritto che ha una sua autonomia anche nei confronti dell'azienda e che, perciò, dovrebbe avere la possibilità di essere trasferito anche separatamente dall'azienda. E, perciò, l'avviamento commerciale può essere considerato sia come qualità dell'azienda, sotto un aspetto dinamico, sia come bene, sotto un aspetto statico, strutturale ed economico; in ogni caso la tutela giuridica si impone.

Sono passati quarant'anni da quando al Senato venne depositata una relazione del senatore professor Polacco e presentata la proposta di legge Rossi « Provvedimenti per la tutela dell'avviamento commerciale » del 18 luglio 1922. Gli argomenti addotti dal senatore Polacco rimangono ancora insuperabili. Due punti io credo sia necessario richiamare, costituendo essi argomenti di grande autorità, poiché indubbiamente il pensiero del professor Polacco rimane quello di un grande maestro.

Il primo è che l'avviamento va tutelato. Il senatore Polacco scrive: « Comunque si pensi di quest'ultima costruzione giuridica, abbiamo, ci sembra, nelle cose fin qui esposte più di quanto basta per giustificare la recente proclamazione del principio in questione e conseguentemente la compilazione di un disegno di legge inteso a disciplinarlo in ogni sua parte. Se anche si credesse che, contrariamente all'opinione del Ricca-Barberis, non bastasse all'uopo il diritto comune già vigente, ragione di legiferare in tale senso si troverebbe in quei supremi principi sui quali in ultima analisi riposa l'azione di indebito arricchimento. Della quale giustamente si è detto dai signori Ripert e Teisseire, in una suggestiva monografia sull'argomento, che nell'insieme delle regole giuridiche essa ha questa funzione, che serve a correggere ciò che altre regole formali potrebbero avere di contrario all'equità senza distruggere l'utilità di queste regole... Se certe ingiustizie possono nascere da regole giuridiche, senza che queste portino in se stesse il mezzo di ripararle, gli è che bisogna considerare la diversità degli scopi perseguiti... L'arricchito

ha (per virtù di quelle regole) il diritto di conservare la cosa che gli è procurata (se altre regole non vi si oppongono), ma non può conservarla senza indennità. Orbene, tutto questo ricorre nell'ipotesi nostra. È regola del diritto vigente che il contratto di locazione importi una cessione d'uso della cosa locata affatto temporanea (articolo 1571 codice civile) e che il proprietario, in omaggio al suo pieno diritto dominicale e al principio della libertà contrattuale, possa esigere allo spirare della locazione che la cosa gli sia restituita, né possa essere costretto a rilocalarla alla stessa ditta. E sia e rimanga pure al proprietario, in applicazione di queste norme giuridiche, anche quel plusvalore che nel merito di quella ditta alla cosa si connette, ma l'ordinamento giuridico deve con altra norma sanare questa ingiustizia che esso stesso produce per il predetto ossequio alla proprietà e alla libertà dei contratti, operando dunque come la simbolica lancia d'Achille ».

In secondo luogo, l'avviamento riguarda anche il proprietario dell'immobile. Osserva, al riguardo, il senatore Poiacco: « Dimostrata la fondatezza del diritto al compenso sulla base dell'indebita locupletazione, ci si oppone (è questa la tesi subordinata della federazione dei proprietari) che l'arricchito sarà il nuovo inquilino, insediatosi nel fondaco al posto dell'uscente e che, proseguendovi il medesimo commercio o ramo di industria, sfrutta l'avviamento che già si ritrova; fra loro due si dibatte dunque la questione, e resta fuor di causa il proprietario dello stabile. Chi guardi le cose astrattamente e rimanga, a dir così, *in apicibus iuris*, può trovare fondato simile assunto. Non siamo infatti sul serreno dell'accessione, dove qualche cosa stabilmente si incorpora alla cosa principale e per attrazione di questa *solo cedit*, mentre l'elemento fluttuante, costituito dall'avviamento, s'incorpora piuttosto nell'azienda del nuovo inquilino. Senonché, quando si scende alla pratica e si guarda come in realtà si svolge il fenomeno che reclama le provvidenze in esame, non si può disconoscere che l'estraneità al fenomeno stesso da parte del proprietario dello stabile è qualche cosa di puramente teorico ed apparente. In sostanza, egli è in prima linea che frutta l'avviamento con quel tanto di rincaro di pigione che ad esso risponde e a cui il nuovo inquilino si sobbarca, pur di soppiantare il precedente. A lui, dunque, che già in precedenza ha trovato modo di rivalersene verso il successore nel fondaco mediante le più elevate condi-

zioni del nuovo contratto, è spedito in pratica che debba rivolgersi l'inquilino cessante. Solo se la fattispecie presentasse, il che non si può *a priori* escludere, per concorso di circostanze speciali, gli estremi della concorrenza sleale da parte del commerciante che subentra, questi dovrebbe rispondere in proprio, ma su ciò non è il caso di legiferare a parte perché si applicherebbero le norme generali che colpiscono questa pianta del mondo commerciale ».

In terzo luogo, la tutela giuridica dell'avviamento commerciale ha un fondamento etico-sociale, che giustifica l'ingresso dell'istituto nel sistema legislativo. Le ragioni sono così sintetizzate dal senatore Polacco, le cui parole, ancora una volta, mi piace richiamare: « Spostare così l'asse dell'istituto dall'arricchimento del proprietario al danno del conduttore mentre si tratta di danno incolpevole, da non potersi dunque ricondurre sotto l'articolo 1151 del codice civile, sarebbe stato un sovvertire canoni a tutt'oggi troppo fondamentali del nostro diritto. Il convincimento, l'aspettativa, sia pur ragionevole, del commerciante che il proprietario non lo avrebbe mai rimosso dal locale ove la sua vecchia ditta, sobbarcatasi periodicamente a sempre nuovi inasprimenti di pigione, trovasi forse da più decenni installata, non gli crea infatti un diritto ad insistervi, e però agisce pur sempre *iure* il proprietario che ad un certo momento, e salvo solo quel diritto di prelazione di cui diremo fra breve, rifiuta la rinnovazione a lui del contratto di locazione. Se no, tant'era ristabilire addirittura quel vecchio *ius stantiandi* degli statuti delle arti toscane che già si disse incompatibile con lo spirito dei tempi nostri. Per grave che sia il danno del conduttore uscente, quando non c'è ombra di arricchimento indebito per parte del proprietario mancherebbe, giusta i principi che regolano nel diritto nostro la colpa, qualsiasi titolo a rifusione. E tutto questo a prescindere dalla considerazione che nemmeno si può *a priori* affermare che ragioni di interesse pubblico consiglino una così profonda ferita ai diritti del proprietario e tanta ribellione ai principi vigenti in materia di risarcimento di danni; ché alla collettività sociale può ben darsi che giovi assai più della immutabilità di determinate aziende in date località, la loro sostituzione con aziende di natura affatto diversa più rispondenti a nuovi bisogni che ivi meglio che altrove possano avere il pieno loro soddisfacimento. Ecco perché non si credette di poter accogliere una proposta così

radicale, benché animata dal lodevole proposito che non avvenga impunemente e senza compenso, per fatto dell'uomo, la distruzione di un bene, di una ricchezza altrui qual è pur sempre l'azienda ».

Sono passati quaranta anni, e gli argomenti giuridici del senatore Polacco sul piano sistematico e dogmatico mantengono la loro importanza decisiva.

Sul piano politico-sociale, quanto cammino invece è stato fatto! Nuove esperienze socio-economiche impongono esigenze legislative nuove. Per queste esigenze è necessaria una legge di piena tutela dell'avviamento commerciale. Perciò l'avviamento commerciale deve trovare una completa e adeguata tutela giuridica.

È questa la mia convinzione di modestissimo cultore di diritto; ed è questa la mia coscienza di legislatore.

Un ultimo punto, prima di concludere, desidero chiarire. L'azienda commerciale sviluppatasi in un immobile tolto in fitto, deve essere considerata autonoma ed inscindibile insieme, non solo di fatto, ma anche di diritto. Quando un locatario ha creato in un immobile una azienda, che è divenuta un valore, una ricchezza, il proprietario dell'immobile non può non riconoscere tale prodotto del lavoro. L'avviamento commerciale è frutto del lavoro che viene reinvestito, confondendosi, vorrei dire, nell'immobile. È ricchezza prodotta dal lavoro, che va garantita e protetta.

Le regole giuridiche in materia devono ispirarsi tutte all'esigenza di salvaguardare, in caso di trasferimento, l'integrità dell'avviamento e l'unità dell'azienda, e di garantire che il frutto del lavoro rimanga almeno in parte al lavoratore. L'impresa assume tradizioni e carattere che, pur nascendo dal lavoro del singolo imprenditore, ne possono trascendere la persona e ad essa sopravvivere invariati pur nel susseguirsi di diversi titolari. La continuità dell'impresa è correlativa però all'esistenza della azienda. Trasferimento di azienda e successione nell'impresa coincidono o, se si vuole, appaiono in rapporto di mezzo a fine e di strumento a risultato. L'impresa è attività organizzatrice, l'azienda, correlativamente, l'organismo tecnico-economico a mezzo del quale concretamente si realizza il coordinamento dei fattori della produzione cui l'azienda presiede.

Se è vero che azienda e impresa si collocano su un piano diverso, in quanto l'una è un oggetto, l'altra un'attività, pure la prima si pone, rispetto alla seconda, come un presupposto necessario e determinante. Se i due

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

fenomeni sono interdipendenti, anche la loro disciplina giuridica deve essere stretta da un legame inscindibile e rispondere ad un inquadramento generale. Il titolare dell'azienda è sempre l'imprenditore, in caso di successione o di cessione; il titolare dell'azienda deve essere chi succede nell'attività imprenditrice. La continuità della impresa e l'unità dell'azienda, dunque, devono essere giuridicamente garantite e tutelate.

Trattandosi di un frutto del lavoro, nonostante il dinamismo che è proprio dell'azienda, al titolare della impresa deve essere assicurato il diritto di consolidarlo e realizzarlo autonomamente e di liberamente investirlo, nei confronti di chiunque, ed anche del proprietario dell'immobile. Ai locatari commercianti, quindi, deve essere riconosciuto il diritto alla tutela di ogni bene prodotto, anche di fronte al proprietario, conservando una sua autonomia nei confronti della proprietà immobiliare.

Da quanto detto, risulta anche come l'espressione « proprietà commerciale » abbia un significato ampio, in riferimento al diritto di proprietà sull'azienda od alla azienda, intesa come complesso patrimoniale unitario, ed uno più ristretto relativo soltanto alla questione dei diritti, al momento dello sfratto, del commerciante conduttore dello stabile adibito all'esercizio del commercio, nei confronti del locatore o di qualsiasi terzo subentrante nello stabile stesso, che possa giovare dell'avviamento o della clientela acquisiti al locale per l'attività del conduttore.

Le proposte di legge sintetizzate nel testo della Commissione evidentemente si riferiscono soltanto all'avviamento commerciale inteso nel secondo e più ristretto significato. È una parte, non è il tutto.

Ed ora un'altra obiezione vorrei respingere, circa l'inscindibilità dell'avviamento e l'impossibilità di una valutazione autonoma.

Nell'esercizio dell'impresa, l'imprenditore normalmente organizza non solo un complesso di cose materiali, ma anche il lavoro proprio ed altrui; si vale cioè di strumenti personali oltreché di strumenti reali. In altri termini, il complesso organismo strumentale nel quale si concreta l'azienda non si risolve, né può esaurirsi nelle sole cose materiali che lo compongono, ma comprende, quali propri elementi costitutivi, anche i servizi coordinati con esse.

Se fosse privata di questi suoi vitali elementi di carattere personale, l'azienda perderebbe l'essenza organica che le è peculiare, rimarrebbe una mole inerte di beni e non

assurgerebbe a vivente e compiuto organismo. Deve pertanto ritenersi che l'azienda è il complesso di beni in ampio senso — opere e non soltanto cose — che l'imprenditore organizza nell'esercizio e per l'esercizio della impresa. Dalle opere inerenti all'azienda nasce l'avviamento, che, come abbiamo detto, è un bene e non soltanto una qualità dell'azienda.

Quindi alle cose materiali e ai servizi dei collaboratori si affiancano nell'azienda altri valori economici: segni distintivi, brevetti, diritti di autore, concessioni in esclusiva, facoltà di utilizzazione, aspettative, situazioni, relazioni abituali di fatto.

Infine, e soprattutto, si deve tener conto di quell'eminente e sintetico attributo dell'azienda che noi designiamo proprio con il nome di avviamento commerciale.

Si tratta in fondo, vorrei dire, di una specie di energia economica che dà ad ogni azienda la misura del suo avviamento e che può, durante lo svolgimento dell'impresa, variamente espandersi o contrarsi, alimentarsi o disperdersi, per la ripercussione di diversissimi fattori, talvolta di generale, talvolta di speciale portata. Esso però rileva, in forma evidente, tutta la sua pratica importanza, la sua sostanziale realtà quando l'azienda viene trasferita. Allora, acquisito insieme con l'azienda, potrà essere goduto intatto, quale si costituì lentamente in passato, dal nuovo titolare, se questi saprà conservarlo anziché dissiparlo.

Dunque, autonoma valutazione; dunque, un bene separatamente trasmissibile. Ecco, una volta ancora, indicata la ragione della tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

Ed ora un ultimo argomento di conferma. L'avviamento, contrariamente all'opinione di alcuni giuristi, si distingue dalla clientela. Si osserva che un'azienda è bene avviata quando chi la gestisce può contare su una solida ed affezionata clientela.

Il concetto di avviamento ed il concetto di clientela, invece, non coincidono. Di questi due concetti, il primo ha, rispetto al secondo, un contenuto diverso, di gran lunga più complesso e con una portata più vasta.

Nel senso proprio dell'espressione, la clientela è un complesso di persone, appare come l'insieme di coloro che abitualmente acquistano i prodotti dell'azienda o si valgono dei suoi servizi, o, altrimenti, da un punto di vista più generale e astratto, è il numero approssimativo dei clienti, anche occasionali, che si rivolgono all'azienda in un dato periodo di tempo.

L'avviamento, come può dedursi da tutte le osservazioni fatte sinora, ha un contenuto, più vasto e si riferisce a quel complesso di elementi dinamici, economici ai quali ho fatto riferimento, per cui possiamo definire l'avviamento come l'attitudine obiettiva che l'azienda presenta ad attingere i fini economici che le sono propri e quindi a far conseguire all'imprenditore un profitto; attitudine che gli elementi raccolti nell'azienda, presi nel loro complesso, assumono in virtù dell'organizzazione che li coordina e li convoglia ad una meta comune. Ed è per questo che diventa, guardato sotto l'aspetto statico, un bene, un elemento dell'azienda anche economicamente valutabile a sé, autonomamente e non già soltanto una qualità dell'azienda.

Come tale l'avviamento ha già una considerazione autonoma nel nostro sistema legislativo e la sua tutela è da stabilirsi indipendentemente dalle vicende del contratto di locazione. Tale regolazione verrà, io me lo auguro, se non in questa legislatura, in altra legislatura, quando il Parlamento si metterà (e credo che sia giunta l'ora) a dare un contenuto più apertamente sociale anche ad alcune norme del nostro codice civile. Per ora io accetto il testo della Commissione, salvo qualche emendamento che mi riservo di presentare eventualmente al termine della discussione generale.

Invito, perciò, gli onorevoli colleghi ad approvare la legge nel testo presentato dalla Commissione e sono convinto che con questa legge, nel quadro dello sviluppo sociale, sarà considerata e — vorrei dire — consolidata la libertà economica di molti imprenditori commerciali. (*Applausi*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casalnuovo. Ne ha facoltà.

CASALNUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non condivido l'euforia manifestata testè dall'onorevole Riccio sulla bontà del testo di legge che ci viene presentato e sulla bontà delle tesi sostenute nella relazione per la maggioranza, nonostante la mia antica ammirazione verso l'estensore di essa, l'onorevole Migliori. E se l'onorevole

Riccio, il quale invero ha usato un linguaggio assai duro verso i pochi oppositori superstiti in quest'aula dopo le recenti evoluzioni della nostra politica. ...

FODERARO. La proposta è del 1950!

CASALNUOVO. Ne parlerò. Se — dicevo — l'onorevole Riccio lo consente, vorrei dirgli che anch'io, come l'onorevole Olinde Preziosi, « oserò » fare qualche rilievo su questo schema legislativo che oggi la Camera è chiamata ad esaminare.

Dalla stessa relazione per la maggioranza emergono considerazioni di natura generale le quali valgono a dimostrare la inopportunità del provvedimento. Su un solo punto potrei condividere l'opinione dell'onorevole Riccio: nell'elogio che egli ha rivolto all'onorevole Cassiani, presidente della Commissione giustizia, per la particolare abilità che lo stesso ha dovuto dimostrare al fine di conciliare — apparentemente almeno — i gravi contrasti che si sono manifestati lungo la discussione delle varie proposte di legge dinanzi alla Commissione stessa e che confermano appunto, nel fermento delle varie opinioni, come la situazione non sia così semplice, così chiara e così lineare quale pensava di prospettarla poc'anzi l'onorevole Riccio.

Dalla stessa relazione di maggioranza, anzi, risulta come lo stesso ministro della giustizia del tempo avesse manifestato molte riserve nell'esprimere il suo parere circa lo schema predisposto dal ministro dell'industria e commercio, sostenendo l'impossibilità di prevedere un nuovo vincolismo aggravato dalla mancanza di ogni limitazione di tempo. E questo (rispondo al comunista onorevole Zoboli) è proprio il momento meno opportuno perchè venga trasformata in legge un'iniziativa del genere, proprio alla vigilia dello scadere del blocco delle locazioni, che, praticamente, per una notevole categoria, verrebbe ad essere annullato.

La relazione premette ancora qualche cenno illustrativo di quel « tipico » (così è definito) istituto di diritto commerciale che è l'avviamento, e quindi, anche il richiamo di alcune nozioni giuridiche relative all'azienda e all'impresa, che l'onorevole Migliori ha svolto con la sua particolare competenza benchè questa parte della relazione, pur pregevole, sia apparsa superflua: quasi che quella relazione fosse destinata ad un'accademia di studenti universitari e non ai componenti del Parlamento.

Devo dire, comunque, che la relazione di maggioranza, partendo da determinate pre-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

messe giunge a conclusioni che, a mio sommo avviso, costituiscono il sovvertimento di norme giuridiche e delle regole fissate dall'interpretazione giurisprudenziale.

Mi limiterò anch'io a leggere qualche brano della relazione di maggioranza. In essa, per quanto concerne le norme giuridiche, è affermato: « Le conclusioni cui è giunta la Commissione derivano dalle considerazioni del problema stesso in termini di interessi generali; è stata, infatti, in parte, abbandonata la strada finora seguita da precedenti schemi, i quali consideravano la materia sotto il profilo meramente equitativo e pertanto si limitavano a postulare un indennizzo purché sia, laddove di fronte ad un avviamento prodotto dal commerciante conduttore si fosse verificata un'appropriazione di esso avviamento da parte del locatore. Concezione, questa, tipicamente privatistica, che può essere accettata su di un piano strettamente giuridico, ma che non sembra possa essere accolta da una legislazione moderna, tutta rivolta a contemperare gli interessi individuali con gli interessi più generali della collettività, superando talvolta e sacrificando gli interessi, anche legittimi, delle singole categorie ».

Indubbiamente, un'affermazione drastica di tal genere costituisce sovvertimento delle norme giuridiche, allorquando addirittura si arriva ad affermare la possibilità di un sacrificio di interessi, anche legittimi, di singole categorie.

Per quanto attiene all'interpretazione giurisprudenziale, la relazione di maggioranza richiama decisioni della Corte di cassazione e, a proposito dell'azienda, così si esprime: « Quanto mai controversa è la sua natura giuridica: l'opinione tradizionale la considera come una *universitas facti* » (richiamando in proposito le decisioni della Corte di cassazione) « ma tale concetto postula, secondo il nostro codice, che le cose appartengano tutte al medesimo proprietario, mentre invece ben può verificarsi che della stessa azienda, ad esempio, il locale e le merci appartengano a soggetti diversi ». Con il che si ribadisce ancora una volta, ripudiando la interpretazione giurisprudenziale, il sovvertimento delle buone e antiche regole giuridiche, allorquando si vuole potenziare un interesse apparente di una categoria con evidente sacrificio di sostanziali interessi, dichiarati legittimi, di altre categorie.

Procede la relazione attraverso una disamina di diritto comparato e richiama la legislazione in materia dell'Inghilterra, del

Belgio, del Portogallo, dell'Austria, soffermandosi particolarmente sulla situazione della Francia e affermando come proprio la Francia sia il paese che, nei nostri confronti, presenta, anche per l'affinità esistente tra i due sistemi giuridici generali, il massimo interesse per l'avviamento commerciale. Tace, però, la relazione di maggioranza (e ciò è grave), che il risultato al quale una prassi quasi trentennale ha condotto la Francia — come non hanno mancato di rilevare alcuni procuratori generali nei discorsi per l'inaugurazione dell'anno giudiziario nelle nostre corti d'appello — sia stato quello, rivelato da una recente indagine, che ha consigliato quel governo a una profonda revisione di tutto il provvedimento.

Inoltre, la stessa relazione di maggioranza ammette e confessa una lacunosa impostazione del predisposto testo legislativo, che pure avrebbe dovuto costituire la sintesi ed il punto di incontro di tante proposte presentate da parti diverse.

« Onorevoli colleghi — si legge a conclusione della relazione stessa — il testo approvato dalla Commissione giustizia è composto da un numero di articoli veramente modesto, nonostante la complessità della materia. A regolare quanto non è stato — volutamente — contemplato, provvederà il ricorso al diritto comune ».

Mi permetto di rilevare, prescindendo per ora da qualsiasi rilievo sulla sostanza del problema, che una tale affermazione (la quale, poi, rispecchia esattamente il contenuto del testo presentato alla nostra valutazione) appare pienamente in contrasto con quell'esigenza di tecnica legislativa che noi non dobbiamo abbandonare e su cui principalmente avrebbe dovuto fermare la sua attenzione l'onorevole professor Riccio, che poc'anzi ha dimostrato chiaramente di essersi, ad un certo punto del suo discorso, smarrito nel labirinto dell'alta teoria, con scarsa aderenza alla realtà pratica e concreta della materia in discussione.

Un lacunoso provvedimento legislativo, nel quale volutamente non si siano contemplate tante situazioni che dovranno poi essere regolate con il ricorso al diritto comune, determinerà infatti, indubbiamente, una disordinata elasticità nel coordinamento con le norme comuni e un riprovevole confusionismo nell'interpretazione della norma da parte dei tanti giudici che saranno chiamati ad esaminarla e ad applicarla, giacché è facilmente prevedibile che con un testo di questo genere saranno infinite le vertenze giudiziarie

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

che impegneranno l'opera e l'attenzione dei magistrati italiani. E dire che nel recente passato abbiamo avuto casi clamorosi di inconvenienti gravissimi determinati dalla lacunosità dei testi legislativi, con conseguenti difficoltà di interpretazione e di applicazione!

Ancora una parola alla parte della relazione che contiene le ragioni giustificatrici del provvedimento. « La Commissione, nel procedere all'esame delle tre proposte di legge — si afferma — ha dovuto tener conto di altri delicati problemi di ordine specialmente economico. Deve tenersi presente che con il 1° gennaio 1959 la Comunità economica europea è divenuta una realtà operante ed imprescindibile, dalla quale deriva che tutti i settori, specie quelli commerciali, sono e saranno costretti ad affrontare temi nuovi, tutti particolarmente complessi e finanziariamente onerosi, al fine di superare quello stato di impreparazione e di inferiorità nel nostro settore distributivo, che da più parti viene lamentato, rispetto ai sistemi degli altri paesi della Comunità, nei quali la tutela dell'avviamento è da tempo legislativamente regolata ».

Non si riesce a comprendere, per la verità, quale importanza abbia il riferimento a questo organismo europeo, anche se è ormai divenuto comune il richiamo generico e teorico, un po' demagogico, ai nuovi enti internazionali, che indubbiamente costituiscono approdi notevoli nel campo del progresso. Ma ogni volta che si discute di problemi singoli o particolari è indispensabile avere una chiara visione realistica del contenuto effettivo dei singoli provvedimenti e dei fini che si vogliono raggiungere, per cui richiami così generici non hanno alcun valore e dimostrano soltanto la caducità delle proposte affidate alla nostra valutazione.

Fatta tale premessa, devo manifestare il mio dissenso su tre punti essenziali della questione. Innanzitutto, sul preteso fondamento giuridico-sociale dell'istituto (sempre che l'onorevole Riccio mi consenta di « osare » esprimere una simile opinione); in secondo luogo, sulla nozione giuridica dell'istituto stesso; infine, sul contenuto effettivo e sostanziale del provvedimento.

Sul preteso fondamento giuridico e sociale dell'istituto, si pone, da parte dei proponenti, un facile richiamo all'articolo 42 della Costituzione; ma io ritengo che detto articolo, con l'attuale situazione, non abbia alcunché da vedere, ritengo che non sia assolutamente possibile propugnare la necessità inderogabile di un provvedimento legi-

slativo del genere in forza dell'articolo 42 della Carta fondamentale del nostro paese.

Recita detto articolo: « La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ». Non è facile comprendere come mai si possa inquadrare il problema del cosiddetto avviamento commerciale, il nuovo istituto giuridico in embrione, nella norma di cui a questo capoverso dell'articolo 42.

L'onorevole Preziosi, relatore di minoranza, al quale, per ciò che modestamente è nelle mie possibilità, e per ristabilire la parità e l'equilibrio, devo tributare le medesime lodi che oratori di altra parte hanno rivolto al relatore per la maggioranza, nella sua relazione ha affermato in proposito chiari concetti, che devo rapidissimamente riprendere per dimostrarne la fondatezza e per condividerli.

Basterebbe un argomento fondamentale, di rilievo davvero preminente e decisivo. Si parla di funzione sociale dell'avviamento commerciale, ma esattamente si sostiene, nella relazione di minoranza, che anche l'immobile può essere frutto di lavoro, mentre non sempre l'avviamento è frutto di lavoro. Questo problema, che non è giuridico, ma di rapporti umani, che è un problema di rapporti sociali, questo particolare aspetto non potrà mai risolversi alla maniera di coloro che vorrebbero dimostrare l'ineluttabilità che dall'articolo 42 della Costituzione discenda il fondamento del provvedimento in esame.

Quindi, l'immobile può essere frutto di lavoro e di risparmio, l'avviamento può non essere frutto di lavoro, può essere soltanto frutto di investimento iniziale di capitale. È così, onorevoli colleghi, non pare possibile potenziare soltanto una direttiva della situazione, sacrificando l'altra, con argomenti che appaiono all'evidenza pretestuosi.

La bottega, l'immobile, nella sua materialità, può essere il frutto di investimenti di piccoli risparmi previdenziali, che un lavoratore ha ritenuto di fare per la speranza e la tranquillità, misera ma per lo meno sicura, del suo avvenire. Su quella bottega possono avere inciso l'esistenza e l'operosità di un notevole capitale, che ha determinato poi l'avviamento: ragione per cui in casi del genere, il problema ed il contrasto tra capitale e lavoro non può assolutamente risolversi come vorreste, onorevoli colleghi della maggioranza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

Per altro — e mi richiamo all'acuta osservazione del relatore di minoranza — i benefici della legge sono previsti (e con ciò si distrugge definitivamente qualsiasi aspetto di socialità) non a favore di chi lavora e conduce la gestione dell'azienda, né del titolare dell'azienda stessa, bensì del conduttore che può anche non avere mai messo piede nei locali dove il commercio si svolge.

Noi attendiamo una risposta a proposito di queste interferenze oltremodo appariscenti tra capitale e lavoro, a questi rilievi mossi nella relazione di minoranza e che io riprendo in questo momento; aspettiamo chiarimenti, nei discorsi conclusivi, sia da parte del relatore per la maggioranza, sia da parte del ministro, per poter comprendere quale sia, secondo la maggioranza, la portata effettiva del disegno di legge.

Per quanto concerne la nozione giuridica dell'istituto (vengo così alla proposta dell'onorevole Foderaro, il quale mi ha interrotto un po' intempestivamente: se avesse avuto la bontà di ascoltarmi forse non sarebbe stato indotto a interrompermi)...

FODERARO. Ho solo ricordato che la proposta di legge risale al 1950.

CASALINUOVO. Perciò sto dicendo che, per quanto attiene alla nozione giuridica dell'istituto, il testo della Commissione abbandona l'unico dato che avrebbe potuto comunque offrire materia per una giustificazione etica della proposta innovazione e per un criterio obiettivo di definizione di codesto istituto (che non sarà facile determinare nei suoi elementi costitutivi, né nella sua portata, di fronte alle molteplici fattispecie).

Orbene, l'unico elemento, che avrebbe potuto offrire una giustificazione etica all'innovazione e che avrebbe potuto offrire un criterio obiettivo di determinazione, era indicato sia nella proposta dell'onorevole Foderaro, sia nella proposta degli onorevoli Angioy e Roberti; ed è sorprendente che quell'unico dato, che avrebbe potuto essere condiviso, sia stato abbandonato nello schema predisposto dalla Commissione ed oggi presentato alla nostra valutazione.

Qual è questo dato? È quello che inerisce al cosiddetto aspetto immobiliare dell'avviamento commerciale.

Nelle proposte cui mi sono riferito si accennava esplicitamente all'avviamento commerciale immobiliare, nel senso che l'avviamento commerciale potrebbe ravvisarsi soltanto (con il diritto al conseguente indennizzo a favore del conduttore) là dove ci si trovi di fronte a un aumento del valore locativo

dell'immobile, derivante come conseguenza diretta dell'attività commerciale precedentemente esercitata dall'operatore economico uscente. È un dato sostenuto in Commissione dall'onorevole Comandini; ma, ripeto, era l'unico dato obiettivo che si riscontrava nelle proposte Foderaro ed Angioy-Roberti, e che è stato invece completamente abbandonato. Naturalmente, abbandonandosi questo unico criterio obiettivo di discernimento, innanzi tutto aumenta la confusione e aumenta l'elasticità dei concetti in rapporto all'esigenza di definire l'istituto; aumenterà poi la stessa confusione e la stessa elasticità nel momento in cui, definito, per avventura, l'istituto, si tratterà di saggiarne, di valutarne, di proporzarne la portata in rapporto alle varie fattispecie.

A base del provvedimento avrebbe dunque avuto ragione di essere un criterio di locupletazione da parte del locatore: chiamando costui a dare un corrispettivo in relazione ai benefici effettivamente ricevuti.

Se noi vogliamo abbandonare un po' la demagogia, dobbiamo riconoscere che quanto in proposito afferma la Confederazione della proprietà edilizia, che comprende anche piccoli proprietari, piccoli risparmiatori, ha su questo punto aspetti tali che per lo meno debbono preoccuparci. È stato sul tema proposto che si sarebbe dovuto stabilire almeno che il locatore, il quale al termine del contratto avesse immesso sé od altri nell'immobile, per svolgere la stessa attività dell'uscente, avrebbe avuto l'onere di corrispondere l'indennizzo, perché in questo caso si potrebbe verificare l'ipotesi che una certa aliquota dei clienti continui per forza di abitudine a frequentare l'esercizio e che così il subentrante si trovi in una situazione di vantaggio tratta direttamente dall'avviamento commerciale dell'uscente.

Ma ove si abbandonino questi requisiti obiettivi di determinazione e di discernimento, si peca in una nebulosità tale che, prescindendo da quanto ho detto sul fondamento giuridico, non può naturalmente costituire un pregio di bontà legislativa in rapporto alla determinazione della nozione giuridica di questo nuovo istituto, che, appunto perché nuovo, dovrebbe essere definito e circoscritto in maniera precisa per non creare poi il caos nella interpretazione e nell'applicazione della legge.

Il terzo punto del mio dissenso incide sul contenuto effettivo e sostanziale del provvedimento, quale emerge dall'articolo 5 dello schema predisposto. Ho l'impressione che la

vera sostanza dell'articolo 5 sia nel capoverso e voglio dare contezza di questa mia opinione.

« In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione — è affermato nell'articolo 5 — relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempimento del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 3, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisce in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche ».

Ora, anche a prescindere dalle considerazioni svolte dall'onorevole Preziosi, secondo il quale, molto esattamente, anche un fatto legittimo del conduttore potrebbe far nascere il suo diritto, secondo questo schema, all'indennizzo, io debbo richiamare il successivo comma dell'articolo 5: « Il conduttore può rinunciare al predetto compenso optando per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti ».

Qui si cela l'insidia, perché, in definitiva, codesto testo di legge, a mio avviso, racchiude una situazione simulata: si parla di avviamento commerciale, ingrandendo i termini sotto molti aspetti inafferrabili di codesto concetto, ma in sostanza si vuole concedere a una determinata categoria il diritto a quella proroga delle locazioni che generalmente sta per cessare. Ci troviamo quindi di fronte a una legge ipocrita, che fa parere una cosa ed invece sostanzialmente cela una situazione completamente diversa da quella che si vorrebbe far apparire.

Ma debbo un po' approfondire l'indagine su questo articolo 5. Debbo anzitutto osservare che, a mio avviso, la prima parte dell'articolo 5, che dovrebbe poi costituire il fulcro sostanziale del provvedimento, il compenso per la perdita dell'avviamento, è una parte inconcludente. Invero, l'avviamento o esiste o non esiste. Se l'avviamento esiste, non si può allora parlare di compenso per la perdita dell'avviamento, specialmente avendo abbandonato quel criterio che il concetto dell'avviamento legava all'immobile. Se l'avviamento esiste, non vi sarà assolutamente alcuna possibilità di danno per il conduttore che abbandoni l'immobile, in quanto, avendo un commercio così avviato, potrà

facilmente sperimentare tale avviamento in qualsiasi altro posto. Se invece l'avviamento non esiste ed era soltanto legato all'immobile, e se questo criterio di affinità con l'immobile è venuto meno, perlomeno nella specifica parola della legge, la prima parte dell'articolo 5 contiene alcune affermazioni che effettivamente al lume del diritto, al lume della funzione sociale alla quale vi chiamate, al lume, se consentite, della stessa logica, non si riesce a comprendere e a valutare nel loro effettivo significato.

Ma il rilievo più grave è da farsi in relazione al capoverso, perché in esso si afferma che si può rinunciare al compenso optando per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti. La libera pattuizione fra le parti è ravvisata ed enunciata dal capoverso. Ed è proprio qui la situazione più grave, perché il capoverso vuole soltanto agevolare e potenziare i grossi commercianti, coloro che hanno la possibilità effettivamente di sottostare a qualsiasi richiesta del proprietario dell'immobile, e quindi sul terreno della libera pattuizione di esercitare qualsiasi opera ricattatoria, mentre questo richiamo al canone da concordarsi liberamente fra le parti soffocherà il diritto e l'aspirazione dei commercianti meno abbienti, dei piccoli commercianti, che falsamente questo provvedimento vorrebbe dimostrare di appoggiare e che invece, in definitiva, danneggia e squalifica.

È questo, a mio avviso sommerso, il punto più saliente dal lato etico sul quale, si deve soffermare la nostra attenzione nel corso della discussione e, principalmente, al momento del voto. Infatti, porre questa possibilità di deroga al compenso, soltanto attraverso una libera contrattazione di canone fra le parti, significa soltanto ed esclusivamente potenziare quelle che sono le possibilità dei grossi commercianti rispetto al proprietario dell'immobile, che sovente può essere un umile risparmiatore, e di quelle che sono le esigenze e le aspettative dei piccoli commercianti.

Vi è, poi, un problema di retroattività, segnalato dalla minoranza e che ha pure il suo rilievo. Il provvedimento dovrebbe infatti applicarsi, ai termini dell'articolo 12, ai contratti di locazione in corso ed anche a quelli prorogati. La relazione di maggioranza, per giustificare ed appoggiare la parvenza dell'articolo 12, riferisce che non può parlarsi di retroattività in quanto la nuova legge verrà ad applicarsi ai fatti che si por-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

ranno in essere quando la legge stessa sarà vigente, non prima.

Mi sembra a questo punto, onorevoli colleghi, che sia un discorso cui soltanto l'ironia potrebbe dare una giustificazione. Indubbiamente, il momento giuridicamente rilevante, umanamente rilevante, socialmente rilevante, economicamente rilevante è quello della contrattazione, non dell'applicazione della legge dopo che la legge sarà emanata. E non vi è dubbio che il contratto di locazione sia sorto e si sia perfezionato, nei casi richiamati, con un equilibrio economico fra prestazione e controprestazione liberamente valutato fra le parti, che questa legge, invece, verrebbe completamente a conculcare e a sopprimere.

Ancora una volta devo rilevare, come esattamente la Confederazione della proprietà edilizia ha affermato, che in sostanza la legge verrebbe a « turbare di imperio, dopo la stipulazione del contratto, questo equilibrio » e ciò significherebbe « imporre ad una delle parti, a vantaggio dell'altro contraente, un onere imprevisto ed imprevedibile, anzi addirittura escluso dalla legge vigente al momento della stipulazione ».

Se non è un caso di retroattività questo, non so di fronte a quale altro caso di innovazione legislativa possa parlarsi di retroattività.

E ho finito, ricordando, per altro, che autorevoli studiosi non hanno mancato di indicare il pericolo, grave per gli sviluppi della nostra economia, che l'introduzione del beneficio possa influire in modo negativo sugli investimenti edilizi e precisamente sulle costruzioni di nuovi locali di vendita. Potrebbero in conseguenza verificarsi squilibri determinati dall'aumento dei fitti dei locali, per scontare in anticipo il rischio della buonuscita, con parallelo aumento dei prezzi da parte degli esercenti.

Considerazioni queste che ritengo debbano perlomeno farci abbandonare le disquisizioni esclusivamente teoriche e preoccuparci di fronte alla imponenza della realtà pratica, che noi andremo ad affrontare con la legge che sta forse per avere il voto della Camera.

Per altro — riferisce ancora la relazione di minoranza — nemmeno i commercianti sono d'accordo su queste proposte di legge. E quindi qui vi è effettivamente una situazione caotica, che per conseguire il miraggio di una utopia, finisce con il non soddisfare alcuna esigenza.

È richiamato nella relazione di minoranza il parere del Consiglio nazionale del-

l'economia e del lavoro, espresso dopo che sono stati interpellati tutti gli enti qualificati ed in particolare l'Unione delle camere di commercio, che a sua volta aveva voluto prima sentire i propri consigli regionali. In questo parere si è affermato che il doppio regime delle locazioni commerciali non può essere condiviso ed apprezzato, perché turba l'equilibrio e l'armonia della classe e crea una evidente situazione di disparità fra i commercianti che possono avvalersi di codeste norme e i commercianti, invece, che restano tagliati fuori dalla possibilità di fruire delle disposizioni stesse.

Onorevoli colleghi, ho concluso: la nostra opinione è che la regolamentazione della materia debba essere lasciata alla libera contrattazione delle parti. (*Approvazioni a destra*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori Ceschi ed altri: « Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » (2320).

Presenti e votanti 330

Maggioranza 166

Voti favorevoli 212

Voti contrari 118

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta	Anfuso
Aicardi	Angelino Paolo
Alba	Angelucci
Albarello	Anzilotti
Alberganti	Arenella
Albertini	Ariosto
Albizzati	Armani
Alessandrini	Armosino
Alicata	Assennato
Amadei Giuseppe	Audisio
Amadei Leonetto	Avolio
Amadeo Aldo	Azimonti
Amatucci	Babbi
Ambrosini	Baccelli
Amendola Giorgio	Badaloni Maria
Amendola Pietro	Baldelli
Amiconi	Barbaccia
Amodio	Barbi Paolo
Andreucci	Bardanzellu

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

Bardini	Cibotto	Frunzio	Marotta Vincenzo
Barontini	Clocchiatti	Fusaro	Martina Michele
Bartesaghi	Cocco Maria	Gagliardi	Martino Edoardo
Bartole	Colasanto	Gaspari	Martino Gaetano
Bei Ciufoli Adele	Colitto	Gatto Eugenio	Mattarelli Gino
Belotti	Colleselli	Gaudio	Matteotti Gian Carlo
Beltrame	Colombo Renato	Geffer Wondrich	Mazza
Berry	Colombo Vittorino	Gennai Toniatti Erisia	Mazzoni
Bertè	Comandini	Gerbino	Mello Grand
Bertoldi	Compagnoni	Germani	Merenda
Biaggi Francantonio	Conci Elisabetta	Ghislandi	Merlin Angelina
Biaggi Nullo	Cossiga	Giglia	Messe
Biancani	Cotellessa	Gioia	Messinetti
Bianchi Fortunato	Cremisini	Giolitti	Micheli
Bianchi Gerardo	Cucco	Giorgi	Migliori
Bianco	Curti Aurelio	Gitti	Misasi Riccardo
Biasutti	Dal Canton Maria Pia	Gonella Giuseppe	Misefari
Bigi	Dal Falco	Gorreri Dante	Mogliacci
Bima	D'Ambrosio	Gotelli Angela	Monasterio
Bogoni	Dami	Granati	Montanari Otello
Boidi	Daniele	Graziosi	Montanari Silvano
Boldrini	D'Arezzo	Greppi	Monte
Bolla	De Grada	Grezzi	Montini
Bologna	Del Bo	Grilli Antonio	Nannuzzi
Bonomi	De Leonardis	Grilli Giovanni	Natta
Bontade Margherita	Del Giudice	Guerrieri Emanuele	Negrone
Borellini Gina	Delle Fave	Guerrieri Filippo	Nicoletto
Borghese	Del Vecchio Guelfi	Guidi	Origlia
Borin	Ada	Gullo	Orlandi
Breganze	De Maria	Invernizzi	Paolucci
Brighenti	De Marsanich	Iozzelli	Papa
Bucciarelli Ducci	De Marzi Fernando	Isgro	Patrini Narciso
Bufardeci	De Meo	Jacometti	Pella
Buffone	De Michieli Vitturi	Kuntze	Pennacchini
Buttè	De Pasquale	Landi	Perdonà
Buzzetti Primo	Diaz Laura	Larussa	Pieraccini
Buzzi	Di Benedetto	Lattanzio	Pino
Cacciatore	Di Giannantonio	Leccisi	Pintus
Caiazza	Di Nardo	Lenoci	Pirastu
Calamo	Elkan	Leone Francesco	Prearo
Camangi	Ermini	Leone Raffaele	Preziosi Olindo
Canestrari	Failla	Li Causi	Principe
Cantalupo	Fanelli	Limoni	Pucci Anselmo
Caponi	Faralli	Lombardi Giovanni	Pucci Ernesto
Cappugi	Feroli	Lombardi Ruggero	Quintieri
Carcattera	Ferrari Aggradi	Longoni	Radi
Carra	Ferrari Francesco	Lucchesi	Raffaelli
Casalnuovo	Ferrari Giovanni	Lucifero	Rampa
Casati	Ferrarotti	Lucifredi	Raucci
Cassiani	Ferri	Magri	Stavagnan
Castagno	Fiumanò	Malagugini	Re Giuseppina
Castelli	Foderaro	Malfatti	Reale Giuseppe
Cavazzini	Fogliazza	Manco Clemente	Reposi
Cengarle	Fornale	Mannironi	Restivo
Ceravolo Mario	Francavilla	Marangone	Ricca
Cerreti Alfonso	Franceschini	Marchesi	Riccio
Cerreti Giulio	Franco Raffaele	Marconi	Rivera
Cianca	Franzo Renzo	Mariconda	Roberti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

Rocchetti	Sorgi
Roffi	Spataro
Romagnoli	Storchi Ferdinando
Romanato	Tambroni
Romano Bruno	Terragni
Romeo	Terranova
Romualdi	Tesauo
Roselli	Titomanlio Vittoria
Rossi Paolo Mario	Togni Giulio Bruno
Rubinacci	Togni Giuseppe
Russo Salvatore	Tognoni
Russò Spena Raf- faello	Tonetti
Russo Vincenzo	Tozzi Condivi
Salutari	Tremelloni
Sammartino	Tripodi
Sangalli	Truzzi
Santarelli Enzo	Vacchetta
Sarti	Valiante
Sartor	Valsecchi
Scaglia Giovanni Bat- tista	Venegoni
Scarlato	Veronesi
Scarongella	Vestri
Schiano	Vetrone
Schiavon	Viale
Semeraro	Vicentini
Seroni	Vidali
Sforza	Villa
Silvestri	Vincelli
Sodano	Volpe
Soliano	Zaccagnini
	Zappa
	Zoboli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bonino	Pedini
Corona Giacomo	Sinesio
De Martino Carmine	

(concesso nella seduta odierna):

Alessi Maria	Romano Bartolomeo
Ripamonti	Schiratti

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mariconda. Ne ha facoltà.

MARICONDA. Mi consenta innanzitutto, signor Presidente, di ringraziarla per aver incluso nell'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea, all'indomani del voto di fiducia del Parlamento al Governo che si appella di centro-sinistra, due argomenti che ben possono essere un primo metro per misurare la fondatezza o l'illusorietà della formula che il Governo si è scelto per definirsi dinanzi al Parlamento e dinanzi al

paese. Le posizioni che su tali argomenti si determineranno, le decisioni che essi implicano qualificheranno assai meglio Governo e maggioranza di come non abbia potuto fare l'onorevole Presidente del Consiglio coi suoi discorsi.

La discussione sul disegno di legge per la revisione dei film e dei lavori teatrali, ci dirà che cosa valga per la libertà questa nuova maggioranza; e l'atteggiamento del Governo ci chiarirà se l'onorevole Presidente del Consiglio, quando ha affermato l'esigenza di allargare la maggioranza per la difesa della libertà, abbia inteso, come è legittimo paventare, una maggior libertà soltanto per l'esecutivo, o, come è legittimo sperare, una maggior libertà per tutti i cittadini senza preclusione, e quindi anche per gli autori di lavori cinematografici e teatrali.

Altro metro immediato di misura della serietà di alcuni intendimenti espressi dal Governo è indubbiamente costituito dalla proposta di legge oggi in discussione. Vedremo presto, onorevoli colleghi, se la socialità e la difesa del lavoro siano ancora in quest'aula, come lo sono state nei tanti anni trascorsi, per le maggioranze che si sono alternate e susseguite, soltanto ingannevoli bagliori, oppure se vadano effettivamente acquistando quel significato che, nel mondo di chi fatica e lavora, la serietà appunto di chi fatica e lavora ha giustamente ad essi attribuito.

Lo vedremo presto, signor Presidente, perché in verità nessun'altra proposta di legge è stata come questa sensibile, nel suo iter, al diverso clima delle tanto alterne vicende di questa terza legislatura repubblicana. Ed infatti, pur essendo antico il problema che ci occupa per essersi imposto da almeno mezzo secolo all'attenzione del giurista e del legislatore, non è casuale il fatto che soltanto dopo le lezioni del 1958, allorché emerse chiaro ed inequivocabile lo spostamento a sinistra dell'elettorato italiano, fu concretamente riproposto all'attenzione del Parlamento dalla iniziativa dell'onorevole Riccio.

FODERARO. Non è vero: la proposta è del settembre 1950.

MARICONDA. Ho detto «concretamente». Lodevole iniziativa, ma di certo non altrettanto lodevole è l'inerzia in cui si rinchiuse il proponente durante l'esame della sua proposta da parte della Commissione. Oggi con il suo intervento ha ripreso la marcia e speriamo la prosegua. Ma è certo che egli ha assistito senza batter ciglio — e lo

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

dico con rammarico — allo svuotamento della sua proposta, perché innegabilmente, come vedremo, la proposta stessa è stata defraudata di ogni reale e valido contenuto nel testo che ci si propone di approvare.

Né meno incoerente atteggiamento hanno tenuto sino ad oggi l'onorevole Foderaro e gli altri proponenti che pure si erano data cura di far concorrenza alla proposta Riccio, presentandone un'altra identica.

FODERARO. La prego di spiegare questa mia pretesa incoerenza!

MARICONDA. La spiegherà lei, quando prenderà la parola.

FODERARO. Come: ella lancia un'accusa ed io dovrei darle giustificazione? Io non sono mai venuto in Commissione.

MARICONDA. È questa appunto l'inerzia colpevole nella quale si è rinchiusi.

Comunque, ella ha fatto concorrenza all'onorevole Riccio. E il curioso si è, bisogna notarlo, che si tratta di concorrenza fra deputati dello stesso gruppo di maggioranza, e il fatto sottolinea ancora una volta quella infeconda caratteristica del gruppo democristiano diviso da fazioni e da interne rivalità. Ma questa volta siete stati d'accordo: concorrenti nella iniziativa, concorrenti nella susseguita inerzia.

FODERARO. Perché non ha presentato ella una proposta di legge sull'argomento?

MARICONDA. È stata presentata al Senato dal nostro gruppo nella seconda legislatura.

FODERARO. Ella si contraddice perché critica il fatto che siastata da noi presentata la proposta di legge.

MARICONDA. Vedremo se sarete disposti a portare fino in fondo la proposta di legge originaria. Noi prendiamo atto dell'iniziativa e speriamo che la portiate avanti nella sua originaria sostanza.

Che cosa rimane, infatti, della originaria proposta di legge nel testo della Commissione? Assai poco, e non sarebbe assurdo dire nulla. L'onorevole Riccio si proponeva indubbiamente di ottenere dal legislatore, nel clima sociale nuovo, l'apprestamento di una valida tutela giuridica dell'avviamento commerciale. E allora è legittima la domanda: corrisponde il testo che siamo chiamati ad esaminare al clima sociale nuovo? Contiene una valida tutela dell'avviamento commerciale? La risposta, che non potrà non essere negativa, la daranno gli onorevoli colleghi proponenti (e fra questi, oso sperare, l'onorevole Foderaro) e gli altri, riconducendo il testo all'originaria proposta di legge e que-

sta migliorando per fare del resto, anche così, onore al nome del relatore.

Cosa che ella, per verità, ha già fatto, onorevole Migliori, e sono lieto di potergliene dare atto, rilevando però il limite invalicabile dinanzi a cui ella si è trovato: il testo approvato dalla maggioranza della Commissione, testo che ella non poteva certo modificare. Ella ha però arricchito notevolmente ed egregiamente la relazione. Altro che sentenza suicida, di cui hanno parlato con malcelata irritazione i titolari della proprietà edilizia, irriducibili avversari di questa proposta di legge! Ma io ho diritto di sperare che ella sia coerente e che si unisca oggi a quanti sono qui animati dal proposito di ricondurre il testo ed il contenuto della legge al fondamento ed al pregio della sua relazione; perché altrimenti ella compirebbe oggi qui veramente quell'azione che gli avversari della proposta di legge le hanno ingiustamente attribuito. Infatti, senza la modifica del testo, ella avrebbe battuto il *record* delle premesse senza conseguenze o, tutt'al più, di robuste premesse con esile risultato.

Il testo attuale, infatti, ha una sua causale ed una sua logica inoppugnabili. Controlliamo. La proposta Riccio del 1° agosto 1958orse, come l'autore afferma, nel « clima sociale nuovo », cioè l'indomani del voto popolare che apriva questa legislatura, ch'era legittimo sperare si adeguasse a quel clima. E qualcosa vi fu, assai scarsa, assai labile in verità. Si parlò assai cautamente di centro-sinistra. Vi fu il tentativo — come possiamo dire? — dell'onorevole Fanfani numero uno. Tentativo incerto, confuso, equivoco, non apprezzabile, che presto si manifestò assai più risibile che visibile.

La proposta Riccio rimase in ombra. Ma il problema urgeva e quella proposta ebbe la certo non felice ventura di esse discussa in Commissione tra la fine del 1959 ed i primi del 1960, cioè nell'epoca e nel clima di quel disgraziato tentativo che il popolo italiano nel luglio del 1960 risolutamente condannò e sconfisse. Quel testo non deve perciò ritenersi attuale.

Non sarebbe cambiato niente, allora, dal luglio 1960 ad oggi? Non è cambiato niente? Lo dirà il Governo con il suo atteggiamento rispetto a questa proposta di legge; e lo diranno i colleghi della nuova maggioranza. Io devo però rilevare che la relazione dell'onorevole Migliori è maturata invece ed è scaturita dal clima più disteso del 1961. È perciò preminente rispetto al testo della Commissione; testo, che, se si è in un clima

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

sociale, onorevole Riccio, veramente nuovo, deve tornare alla sua originaria ispirazione ed assicurare all'avviamento commerciale una tutela giuridica in armonia con la Costituzione e degna dell'attesa della categoria lavoratrice che deve validamente tutelare.

Si è detto — ed è vero — che il problema non è nuovo, che ha addentellati nell'attuale codice civile e in particolari disposizioni di legge. Ciò è stato accennato dai proponenti ed è stato assai diffusamente dimostrato nella pregevole relazione per la maggioranza, onde io non ho bisogno di tornare su questi argomenti. Mi basterà rilevare, però, che anche in un'epoca, di certo la meno propizia alla difesa dei diritti del lavoro e perciò su un piano strettamente giuridico, il professor Buscettini poté prospettare una visione ampia e veramente esauriente del problema. Partendo dalla constatazione che nel nostro diritto positivo già si trovano esempi di cessione coattiva, quale la specificazione prevista dall'articolo 940 del codice civile, la costruzione su porzione di suolo altrui (articolo 938 codice civile) e soprattutto l'affrancazione nell'enfiteusi (articolo 974 codice civile), l'eminente giurista sostenne l'opportunità (rifacendosi appunto all'istituto dell'enfiteusi) di riconoscere la facoltà di riscatto da parte del conduttore dell'immobile adibito all'esercizio del commercio. Rilevava infatti il professor Bruschetti che può enormemente crescere il valore di un immobile per l'organizzazione dei locali ad opera dell'imprenditore, per la sistemazione degli impianti, per la perfezione dell'attrezzatura, per l'accreditamento del locale, insomma per l'avviamento commerciale, cui uno fra i più eminenti giuristi, il professor Torrente, riconosce oggi una particolare importanza tra gli elementi che formano l'azienda, in quanto costituisce la capacità di rendimento dell'azienda stessa. E allora perché non si deve riconoscere al conduttore la facoltà di riscatto dell'immobile, quando i locali, pur restando una componente indispensabile dell'azienda, siano divenuti, in virtù del lavoro e della capacità dell'imprenditore, un elemento di infimo valore rispetto a tutti gli altri che l'azienda compongono? Anche a voler concedere all'onorevole Riccio che sulla proprietà e sul lavoro si fonda il sistema dei rapporti economici come regolati dalla Costituzione, ma non su un piano di equivalenza, se è vero che la comunità italiana è fondata sul lavoro, per cui il lavoro si pone come energia sociale primaria, è evidente che bisognerebbe assi-

curare allora la preminenza a questa « energia sociale primaria ».

Ma noi comprendiamo che ancora aspro è il conflitto fra proprietà conservatrice e lavoro. Noi dobbiamo constatare che nel gruppo di maggioranza ancora larghe e profonde sono le resistenze ad accogliere lo spirito della Costituzione. Noi, pur lottando senza soste perché presto maturino i tempi in cui sia completamente assicurata la supremazia del lavoro, tuttavia, riconoscendo insuperabili, oggi, queste resistenze nell'attuale schieramento parlamentare, non proponiamo che sia tradotta nella legge la facoltà di riscatto dell'immobile da parte dell'imprenditore commerciale ed artigiano.

Io comprendo, onorevoli signori della maggioranza, che voi non siete ancora adatti a riconoscere questo privilegio al lavoro, pur sancito dalla Costituzione. Io comprendo che voi non siete ancora disponibili per determinare alla proprietà privata i limiti indicati dall'articolo 42 della Costituzione per assicurarne la funzione sociale. Io comprendo che voi intendete conservare ancora al proprietario la più assoluta libertà a determinarsi o meno ad alienare il suo diritto. Ma io non comprendo perché, nel caso specifico, quando il proprietario si sia volontariamente determinato ad alienare l'immobile, non debba farsi diritto alla prelazione, a parità di condizioni, a favore del titolare dell'avviamento commerciale. Quale ostacolo, quale remora vi sia, io non riesco a comprendere!

L'onorevole Riccio ha giustamente affermato che non si oppongono « fondate obiezioni al riconoscimento di un diritto di prelazione, in caso di vendita dell'immobile; giacché l'interesse del proprietario è sufficientemente garantito dal momento che egli è libero di vendere o conservare l'immobile, ed ha solo l'obbligo di preferire, a parità di condizioni, il conduttore dell'immobile stesso ». Viene sostanzialmente fatta salva al proprietario « l'ampiezza del godimento e del potere di disposizione ». Ma, prosegue l'onorevole Riccio, « se il locatore ha diritto alla cosa, l'imprenditore ha altresì diritto ai beni della sua azienda e ancor più alla sua azienda, considerata come unità funzionale sostanziata da un avviamento e da una clientela. L'esercizio illimitato del diritto del proprietario può portare alla distruzione di una ricchezza, alla disintegrazione di un complesso funzionale, utile soltanto in quanto unito, alla dispersione di elementi fondamentali dell'azienda, alla negazione del di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

ritto alla libera disponibilità ed al mantenimento del frutto del proprio lavoro».

All'onorevole Riccio, che ha scritto queste cose, domando perché non si debba impedire una folle distruzione di ricchezza, la disintegrazione e la dispersione di aziende, la negazione del diritto al mantenimento del frutto del proprio lavoro.

L'onorevole Migliori ha poi scritto che in questo « conflitto tra il diritto del proprietario e gli interessi del lavoratore il legislatore deve sentirsi impegnato ad una composizione che realizzi in concreto la preminenza dei diritti del lavoro ». Ebbene, il gruppo cui ho l'onore di appartenere è qui impegnato in questo conflitto, e su questa legge, a realizzare la preminenza dei diritti del lavoro. Sfidiamo i colleghi della maggioranza, almeno i proponenti delle varie proposte di legge e il relatore, a non disertare; sarebbe infatti disertare arroccarsi sul diritto alla prelazione della riconduzione, così come disciplinato dall'articolo 3 del testo della Commissione.

Lascio ancora la parola al proponente onorevole Riccio, il quale a pagina 5 della sua relazione così si esprime: « Il riconoscimento al locatore della facoltà di contrapporre al conduttore, che chiede la rinnovazione del contratto, la offerta maggiore di un terzo, garantisce sufficientemente l'attuazione del principio della autonomia della volontà in materia contrattuale. Però occorre osservare che la prelazione della riconduzione, a parità con un terzo offerente, in sostanza viene a disconoscere quel diritto esclusivo del conduttore al plusvalore creato dall'avviamento che pure si vorrebbe tutelare. Pagandosi il prezzo, offerto da terzi, in sostanza il plusvalore è attribuito interamente al locatore. In tale modo viene evitata la disgregazione dell'azienda, ma non è tutelato il diritto all'avviamento. È per questo che, più che di prelazione nella riconduzione, deve parlarsi di rinnovo obbligatorio del contratto di locazione, a condizioni eque ».

Approvare dunque l'articolo 3, così come è formulato, equivale evidentemente ad evocare fantasmi in veste di terzi che offrono ogni anno aumenti di canone.

Si tratta, dunque, di un diritto di prelazione assolutamente illusorio. Se si vuole evitare il rischio di una capricciosa distruzione dell'azienda o, peggio, quello di un conduttore a volte costretto a sopportare l'onere di un canone esoso che può trarlo al fallimento, occorre sostituire alla prospettata norma del-

l'articolo 3, vuota di reale contenuto, quella efficiente della « giusta causa » per la disdetta.

Perché, onorevoli colleghi, deve essere sfrattato quel commerciante o quell'artigiano che paga puntualmente un canone adeguato al valore dell'immobile da lui condotto? E si noti che si tratta di un canone non stabilito per la legge ma liberamente determinato dalle parti in una libera contrattazione. Due sono allora le ipotesi che possono sorgere: se si tratta di un proprietario onesto (e io riconosco che vi sono modesti ed onesti proprietari di botteghe e di locali di esercizio di commercio) la conduzione seguirà il normale corso, nella mutua e reale comprensione dei rispettivi interessi; ma se si tratta di un proprietario profittatore ed esoso (e i colleghi devono convenire con me che anche questi proprietari esistono, specie quando si tratta di grosse società immobiliari dedite appunto al profitto e alla speculazione) la legge deve intervenire per impedire una speculazione esosa o per limitare almeno un ingiusto profitto e, in casi estremi, per evitare la distruzione di una ricchezza creata dal lavoro.

Del resto, non sono insorti contro la emananda legge i piccoli proprietari, bensì la grossa proprietà edilizia, sempre avida di profitti e di speculazioni. E non vi sono reo oneste per imporre a questa limiti onesti, cioè il rispetto di una « giusta causa » per la disdetta.

Noi proponiamo il ritorno allo spirito contenuto nella norma di cui all'articolo 5 della proposta Riccio. Accettiamo che alla scadenza contrattuale le parti, in caso di disaccordo sulla misura del canone da corrispondersi per il prosieguo della locazione, possano far ricorso al pretore per la determinazione di un equo canone.

Contrastare queste proposte significa, insieme, non aver fiducia negli uomini che lavorano e non aver fiducia nella giustizia. O, peggio, voler lasciar largo posto all'arbitrio e al profitto.

La nostra posizione su questo punto della legge è conforme allo spirito ed alla lettera della proposta Riccio. È egli disposto a battersi ed a sostenere la posizione assunta nella relazione che accompagna la sua proposta di legge? Noi gli offriamo questa possibilità con uno degli emendamenti che abbiamo presentato.

E siamo così giunti all'ultima questione: l'indennizzo in caso di cessazione del rapporto di locazione. Qui il nostro dissenso dal testo della Commissione potrebbe apparire di dettaglio; è invece di sostanza.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

Va innanzitutto rilevato l'assurdo limite della decadenza dal diritto all'indennizzo per il conduttore che abbia beneficiato della prelazione nella riconduzione dell'esercizio. I due diritti non possono opporsi alternativamente perché ciascuno ha una sua propria ragione ed una sua propria causale. Il diritto alla prelazione, specialmente se accolto nell'estremo limite in cui lo confina il testo della Commissione, dovrebbe costituire l'estrema *ratio* della difesa dell'azienda da una improvvida distruzione. Il diritto all'indennizzo deve impedire, invece, un indebito arricchimento da parte del proprietario dei locali.

I due diritti non si possono confondere sul piano giuridico, come non si possono combinare al catalizzatore della vostra indifferenza; si possono, sì, mescolare, ma ne risulterà una miscela sgradevole, inaccettabile, iniqua.

E, difatti, un contrasto insanabile, assurdo emerge dal contenuto dell'articolo 5. Mentre proponete un indennizzo che può raggiungere 30 mensilità di canone, sia pure come limite massimo, ne prevedete poi l'assorbimento in una proroga biennale della locazione con canone concordato. Cioè 24 mensilità pagate dovrebbero assorbire 30 mensilità di indennizzo, il che è semplicemente assurdo. Appare evidente la insostenibilità di una tesi, come dire, così « immatematica ». Noi speriamo che rispetterete almeno la logica dei numeri!

Il diritto all'indennizzo, se si vuole fare una legge valida, una legge giusta, deve restare, pertanto, autonomo. E l'indennità deve essere rapportata al reale valore dell'avviamento. È questo il solo limite che ha fondamento. Ogni altro sarebbe arbitrario e perciò iniquo. Ponendo il ristretto limite indicato dalla Commissione, non sarebbe assurdo pensare che si peggiora addirittura l'attuale situazione giuridica del titolare dell'avviamento che, a difesa del suo diritto, può sempre sperare di invocare l'istituto dell'indebito arricchimento sancito dall'articolo 2041 del codice civile. Approvando invece l'articolo 5 del testo della Commissione, noi gli precluderemmo la possibilità di valersi di quella azione, poiché, in forza della norma dell'articolo 2042 del codice civile, l'obbligheremmo a servirsi di una azione sussidiaria ma inadeguata.

Mi spiace, signor Presidente, che pur essendovi tanti valorosi giuristi nella nostra Assemblea, queste osservazioni le debba fare io, modesto avvocato.

FODERARO. Ciò è previsto nella mia proposta di legge.

MARICONDA. Si batta allora con noi perché ciò si realizzi.

Debbo ribattere ad un'obiezione che prevedo. Quella cioè che la giurisprudenza non ha fino ad oggi riconosciuto al titolare dell'avviamento l'azione di arricchimento nei confronti del proprietario dell'immobile. Basterà rispondere che non vi sono neppure casi negativi seriamente attendibili, che la disputa è tuttora viva ed aperta in dottrina, e che è legittimo sperare che la Costituzione debba illuminare della sua luce sociale anche la magistratura italiana.

Un'ultima osservazione relativa alla pretesa retroattività della legge, sulla quale, attraverso gli occhi del relatore di minoranza onorevole Olindo Preziosi, la Confederazione dell'edilizia ha versato copiose lacrime, come ha fatto anche oggi attraverso l'intervento dell'onorevole Casalnuovo. Ma la pretesa è infondata.

La legge deve trovare applicazione nei contratti in corso e comunque prorogati. Il bene dell'avviamento è ancora nel possesso e nel pacifico godimento del suo autore che ne è il titolare, cioè del conduttore dell'immobile, che quel bene ha prodotto con il suo lavoro e le sue capacità. La legge deve appunto impedire che ne sia defraudato. Del resto, basterà citare un precedente legislativo assai calzante: gli articoli 1623 e 1651 del vigente codice civile, i quali hanno sancito il diritto dell'affittuario di fondi rustici ad un indennizzo per i miglioramenti da lui eseguiti. Tale norma, come inderogabile, fu dichiarata applicabile ai contratti di locazione in corso, all'epoca dell'emanazione del codice del 1942, attraverso l'articolo 180 delle disposizioni di attuazione e transitorie.

Resta così dimostrato che la Confederazione della edilizia e l'onorevole Preziosi, che se ne è fatto portavoce...

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Ella è in errore.

MARICONDA. Perché?

PREZIOSI OLINDO, *Relatore di minoranza*. Sono solo portavoce della mia coscienza.

MARICONDA. Ci è sembrato che nella sua relazione ella avesse ripetuto tutti gli argomenti della Confederazione dell'edilizia, tanto che qualcuno ha attribuito ad essa il sottotitolo di « Relazione della Confederazione della proprietà edilizia »!

Comunque, ella ha torto, e l'obiezione va respinta, perché è inammissibile la richiesta di ritardare l'efficacia della legge per consentire inique spoliazioni. Al contrario, ci si può

imputare il ritardo dell'approvazione della legge. Ed è per evitare tale non giustificabile ritardo, signor Presidente, che noi, pur ritenendo opportuna la rielaborazione dell'attuale insoddisfacente testo in una seduta congiunta delle Commissioni giustizia e industria (devo notare che tutti gli oratori che sono intervenuti fino a questo momento nel dibattito, si professassero fautori od oppositori della legge, hanno aspramente criticato il testo della Commissione), ci asteniamo dall'avanzare questa proposta, cercando, attraverso gli emendamenti presentati, di dare un valido contenuto alla legge che ci accingiamo ad elaborare.

Siamo in grande e dannoso ritardo, come hanno rilevato proponenti e relatore, nei confronti dei tanti paesi europei che essi hanno elencato ed indicato come più provvidi di noi. Siamo in grande ritardo nei confronti dei paesi del mercato comune, il cui infausto trattato ha messo in luce, anche in questo settore, arretratezze e insufficienze nostre. Urge la necessità, perciò, di farla bene e di farla presto questa legge. Sono due necessità alle quali non possiamo sottrarci.

È certo, ancora vi saranno opposizioni, resistenze, ostacoli. Ogni qualvolta si tratta di fare un passo avanti in qualsiasi settore del mondo del lavoro, queste opposizioni non mancano, e vengono sempre dalla stessa parte: le destre e qualche vostra pattuglia, signori della maggioranza. Questa volta alle destre si unirà forse la pattuglia, come dire, dei « 99 anti-Zaccagnini » . . .

FODERARO. Sono proprio costoro che hanno presentato le proposte di legge!

MARICONDA. Ma rimane la vostra responsabilità, signori della maggioranza. Con la tutela dell'avviamento commerciale si tratta di difendere il frutto del lavoro, della capacità, della personalità dell'artigiano e del commerciante. La proprietà edilizia non ha diritto di distruggere questo frutto del lavoro umano. Voi non avete diritto di consentire questa distruzione, neppure attraverso una legge insufficiente e inadeguata. (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VI Commissione (Finanze e tesoro), nella sua seduta di domattina, procederà all'esame, in sede referente, del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956,

n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia » (3614).

Data l'urgenza, ritengo opportuno proporre che l'argomento sia iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani e che la Commissione sia autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FRANZO, Segretario, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a non indire le elezioni del consiglio comunale di Pisa, retto da un commissario straordinario fin dall'8 novembre 1961; se è informato che i partiti politici, escluso quello della democrazia cristiana, e cioè i rappresentanti della maggioranza della popolazione, hanno richiesto la convocazione dei comizi elettorali; se, in considerazione delle gravi conseguenze che comporta la gestione commissariale, mentre vi sono da affrontare e risolvere importanti problemi di interesse cittadino che il commissario non ha veste né poteri di affrontare e tenendo conto che con l'8 maggio 1962 viene a scadere un semestre di permanenza del commissario, dopo del quale, per recente sentenza del Consiglio di Stato, gli atti commissariali presi con i poteri del consiglio sono irregolari e privi di effetto, non ritenga necessario indire entro il più breve termine, e comunque non oltre il mese di giugno 1962, le elezioni al comune di Pisa. (4672) « RAFFAELLI, PUCCI ANSELMO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali siano gli orientamenti degli organi competenti a indire le elezioni amministrative nelle

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

province e nei comuni retti da commissari, quando i termini previsti dalla legge per le gestioni straordinarie siano superati.

(4673)

« BELOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro, per conoscere quali ragioni ostino alla pronta liquidazione delle spettanze al personale di cui all'articolo 35 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, relativa alla sistemazione degli ex dipendenti del G.M.A. di Trieste, personale che le attende ormai da molti mesi.

(4674)

« GEFTER WONDRIK ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della difesa, per sapere se, in considerazione della necessità di manodopera fortemente avvertita nei vari stabilimenti militari, avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 74 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non intenda bandire i concorsi per l'assunzione dei giovani allievi operai che hanno compiuto 18 anni di età e superato gli esami del III corso;

per conoscere, altresì, se non ritenga necessario elevare adeguatamente l'indennità giornaliera attualmente corrisposta agli allievi operai che frequentano i corsi.

(4675)

« ROMEO, CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se risulti al Ministero che presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere è stato presentato da universitario aspirante all'insegnamento di computisteria presso la scuola media della provincia di Caserta esposto documentato per indicare i metodi di illecite pressioni e raccomandazioni seguiti per la nomina degli insegnanti supplenti; se non ritenga di dover intervenire perché i cittadini aspiranti all'insegnamento siano salvaguardati nei loro diritti.

(4676)

« RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare in seguito al disastro ferroviario sulla linea ferrata gestita in Calabria dalla Società Calabro-Lucana; un disastro reso più allarmante dal ricordo dei precedenti disastri che hanno colpito, nel corso del tempo, le popolazioni calabresi, primi fra tutti quelli avvenuti sulla linea Cosenza-Paola.

(4677)

« CASSIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di dover intervenire perché siano assegnati agli aventi diritto gli alloggi I.N.A.-Casa del comune di Pignataro Maggiore (Caserta), costruiti da oltre un anno.

(4678)

« RAUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla consegna degli alloggi I.N.A.-Casa, del comune di Maddaloni (Caserta), ai 90 assegnatari vincitori del concorso conclusosi circa 6 mesi or sono;

se non ritenga di dover intervenire perché si provveda con urgenza alla consegna, considerato anche il grave stato di disagio in cui si trovano gli aventi diritto.

(4679)

« RAUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e come intenda intervenire — tenuti presenti i rilevanti aspetti economici e sociali del problema —, per assicurare la continuità del lavoro e il pagamento delle spettanze salariali alle maestranze dipendenti dal maglificio " Patrizia ", in comune di Cascina (Pisa), che, di fronte alla cessazione di ogni attività e i licenziamenti in massa decisi dalla direzione padronale, hanno proceduto all'occupazione dello stabilimento.

(4680)

« PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere sulla base di quali motivi il questore di Brindisi ha ritenuto opportuno autorizzare il signor Luigi Zampa, regista del film *Anni ruggenti*, a girare gli esterni del film predetto, all'aperto ed a qualsiasi ora del giorno e della notte, per le strade principali e le piazze della città di Ostuni; per quali motivi il questore di Brindisi non ritenne invece più conveniente e più logico autorizzare lo Zampa a svolgere la sua attività di regista dopo essersi assicurato che le scene del predetto film avessero potuto girarsi in locale chiuso; e tanto ai fini di evitare quel notevole turbamento dell'ordine pubblico che si è dovuto malauguratamente registrare con reazioni spontanee e libere da parte di quella popolazione, fondamentalmente avversaria dei partiti di sinistra; per quali motivi, infine, il questore di Brindisi con decreto, in verità motivato in maniera molto evanescente, ha impedito che l'onorevole Manco

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

Clemente, deputato della circoscrizione, potesse esercitare il suo libero diritto di parola tenendo in Ostuni la sera del 18 marzo 1961 un pubblico comizio che, fra l'altro, era stato programmato e autorizzato e che solo all'ultimo momento è stato impedito.

« Per quali ragioni, infine, ove necessità di tutelare l'ordine pubblico non avessero, in effetti, giustificato, non si è ritenuto da parte del questore di Brindisi impedire il prosieguo dell'aperta, ostentata e provocatoria attività dello Zampa, senza precludere il diritto di un parlamentare.

(4681) « GONELLA GIUSEPPE, ROMUALDI, LECCISI, NICOSIA, MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché il prefetto della provincia di Bari provveda a far tenere delle libere elezioni nel consorzio strade vicinali di Andria, retto — inspiegabilmente ed in aperta violazione della legge — da un commissario prefettizio, da ben sette anni;

chiede di sapere se il ministro è a conoscenza degli inconvenienti o proteste, cui ha dato luogo questo stato di cose.

(4682) « SFORZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se sono a conoscenza della vera entità della gravissima crisi agrumicola e limonicola, in particolare, che in Sicilia va sempre più assumendo carattere di assoluta drammaticità per un cumulo di circostanze negative derivanti in parte dall'abbondante raccolto e dalla situazione tecnica di mercato, oltre che dalla politica commerciale fino ad oggi perseguita.

« L'interrogante chiede di conoscere se e come intendano provvedere, a parte le provvidenze richieste per superare l'attuale contingente situazione, per risolvere in maniera definitiva la crisi in questione.

« Si chiede anche di conoscere se i ministri interrogati non pensano di procedere a un approfondito e generale esame di tutta la materia per una impostazione razionale e globale, che, partendo dall'attività agricola per finire a quella commerciale ed industriale, sia tale da consentire di riprendere i vecchi mercati e di reggere con facilità alla concorrenza internazionale.

« Si chiede infine di conoscere se e come i ministri interrogati pensano di fronteggiare la politica concorrenziale dei paesi esteri, che, tra l'altro, si identifica nei premi di esporta-

zione degli Stati Uniti d'America, nel rimborso dei noli da parte dell'Algeria e nel prezzo differenziato del Marocco.

« Tenuto presente che per il corrente anno e per la prima decade di aprile grava sul mercato una disponibilità di circa 8.000 quintali di limoni, che devono essere immediatamente smaltiti, l'interrogante chiede se non sia il caso, visto che gli accordi con la Polonia non hanno dato alcun positivo risultato, di provvedere per il momento a perfezionare gli accordi con la Jugoslavia ed anche con la Romania e l'Ungheria e successivamente provvedere a trasformare gli attuali contingenti contrattuali da virtuali in operativi, intensificare l'azione di propaganda da parte dell'Istituto del commercio con l'estero e, per quanto riguarda la produzione interna, intensificare i controlli della merce in esportazione e l'azione di repressione delle eventuali frodi.

(4683) « DEL GIUDICE ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non intendano intervenire presso il prefetto di Ferrara, perché receda dall'atteggiamento negativo che ha portato la locale giunta provinciale amministrativa ad opporsi a una parte importante dei miglioramenti economici e normativi a favore del personale approvati all'unanimità sia in sede di deliberazione sia in sede di controdeduzioni dal consiglio comunale e dal consiglio provinciale, dopo una laboriosa trattativa sindacale fra gli enti datori di lavoro e i lavoratori stessi, conclusasi, come dimostra l'unanimità raggiunta, con reciproca soddisfazione, che si è ora mutata, a seguito di tale ingiustificato atteggiamento lesivo e delle autonomie degli enti locali e dei diritti dei lavoratori, in uno stato di grave malcontento e di agitazione pregiudizievoli per il buon andamento dei pubblici servizi, la cui responsabilità ricade interamente sulla autorità tutoria.

« L'interrogante chiede, altresì, che i suddetti ministri intervengano presso lo stesso prefetto perché receda dall'assurda proibizione, fatta alle amministrazioni degli enti locali di tutta la provincia, di trattenere i contributi sindacali mensili, a favore delle varie organizzazioni, dietro delega individuale e annuale con possibilità in ogni momento di ritiro della stessa, come si è fatto ormai da sette anni senza il minimo inconveniente e come si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

fa del resto in numerosissimi comuni italiani di ogni colore politico (Bologna, Padova, Genova, La Spezia, Forlì, Brescia, ecc.), presso numerosi enti parastatali, come l'I.N.P.S., nonché in alcune amministrazioni statali, come ad esempio per i postelegrafonici, essendo indubbio che tale inopinata proibizione è lesiva delle libertà sindacali, nonché dei diritti e delle prerogative delle amministrazioni interessate, ed è anch'essa causa non lieve di turbamento e di agitazioni, che, anziché venire attutate e favorevolmente risolte col doveroso concorso dell'autorità di Governo, vengono invece dalla stessa stoltamente incrudite o addirittura artificiosamente create.

(22437)

« ROFFI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere quali efficaci provvedimenti il Governo intenda adottare a favore delle famiglie colpite gravemente dalle recenti avversità atmosferiche, in special modo nel Mezzogiorno.

« I sottoscritti chiedono in particolare:

1°) quali provvidenze straordinarie il Governo intenda effettuare a favore delle famiglie di lavoratori agricoli danneggiati con la paralisi quasi completa di mandorleti ed uliveti;

2°) quale piano di interventi immediati il Governo creda di poter eseguire per riparare le abitazioni costiere seriamente danneggiate dalla violenza del mare, specialmente sul basso Adriatico e sullo Jonio;

3°) quali definitive soluzioni il Governo pensa di adottare per la sistemazione a monte e a valle dell'Ofanto, i cui continui straripamenti, ed in modo ancora più grave l'ultimo, procurano inondazioni di migliaia di ettari a diversa coltivazione, procurando ingenti danni ai coltivatori della terra ed a tutta l'economia della zona.

(22438)

« SCARONGELLA, LENOCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e della sanità, per sapere se sono a conoscenza dello stato in cui vivono le 26 famiglie abitanti nella caserma Santa Chiara in Cosenza.

« Ognuna di esse, spesso numerosa, è costretta in una sola stanza, priva di qualsiasi attrezzatura igienica, e in stato di immorale promiscuità. Nonostante che la caserma a suo tempo sia stata dichiarata inabitabile da una commissione del comune, tale indecorosa situazione permane, onde l'interrogante chie-

de di conoscere quali urgenti misure di emergenza si ritiene disporre, in attesa di risolvere radicalmente il problema.

(22439)

« TRIPODI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per sistemare definitivamente, e nel più breve tempo possibile, gli amanuensi giudiziari non di ruolo, in servizio presso le cancellerie e segreterie giudiziarie della Repubblica.

« Gli interroganti rilevano che con la legge 28 luglio 1960, n. 777, è stato prorogato l'articolo del vecchio ordinamento delle cancellerie, allo scopo di mantenere in servizio fino al 1° dicembre 1963 i dattilografi giudiziari non di ruolo, e constatano che fino ad oggi non è stato predisposto nessun provvedimento per allargare i ruoli dei dattilografi giudiziari non di ruolo. Gli interroganti fanno presente, inoltre, che questa categoria da molti anni presta la propria attività al servizio dell'amministrazione giudiziaria, senza alcuna assistenza sanitaria e sociale, in un rapporto di impiego assolutamente precario, senza la garanzia di un minimo di retribuzione.

(22440)

« LUCCHI, BALLARDINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per sapere se sono informati dei particolari criteri seguiti dall'ispettorato agrario di Foggia, in merito alle agevolazioni fiscali autorizzate dal Governo.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere il parere dei ministri interrogati circa la compilazione di una particolare mappa di esenzione fiscale, studiata in modo da comprendere le proprietà di noti grandi agrari, quali il signor Frangipani, possessore di centinaia di ettari di terra, il signor Pavoncelli, proprietario di enormi estensioni di terreni in gran parte della provincia di Foggia, il signor Paolillo, proprietario di ricchi uliveti, il signor Cafiero, anch'egli proprietario di uliveti e vigneti, ecc.

« L'interrogante, infine, chiede di sapere quali misure i ministri interrogati intendono adottare a proposito di quanto denunciato, in particolare nei casi in cui le esenzioni fiscali per terreni esclusivamente sativi sono state applicate per uliveti e vigneti allo scopo di favorire i suddetti proprietari.

(22441)

« SCARONGELLA ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se non intende disporre l'inclusione del comune di Sambiasse (Catanzaro) tra quelli per i quali l'intendente di finanza del competente capoluogo ha emanato decreto di sospensione dal pagamento dell'imposta terreni. Sono note le calamità che nella decorsa annata agraria hanno colpito il territorio di detto comune e l'intera piana di Sant'Eufemia Lamezia, aggravandone le già pesanti difficoltà economiche connesse alla crisi vinicola e a quella della bieticoltura.

(22442)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere i motivi che ostano a che il signor Valenti Gualtieri fu Antenore - classe 1922 - di Guistello di Mantova, venga sottoposto a visita di aggravamento richiesta sin dal 1954.

(22443)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se si proponga di intensificare le comunicazioni aeree fra il nord della Sardegna ed il continente, modificando anche gli orari per i viaggi fra l'aeroporto di Fertilia e quello di Roma, con partenze entro le ore 9 del mattino e ritorno nella sera, ed istituendo una linea esclusiva con analoghi orari fra Milano e la stessa Fertilia, affinché il suo prolungamento per Cagliari non posponga i viaggiatori per il nord dell'isola a quelli di un più lungo percorso; tutto ciò anche in vista del periodo estivo, in cui si verifica un notevolissimo afflusso turistico, ed in attesa della creazione di un altro aeroporto ad Olbia od a Chilivani.

(22444)

« BERLINGUER, POLANO, PINNA, CONCAS, FABBRI, ALBIZZATI, VENTURINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che ritardano la realizzazione dell'edificio della scuola elementare nella frazione di Casco dell'Acqua e dell'edificio della scuola di avviamento industriale nella frazione di Borgo del comune di Trevi (Perugia), già ripetutamente annunciati nel programma dell'edilizia scolastica.

(22445)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se sia a sua conoscenza lo stato di notevole disagio diffusosi tra gli allievi degli istituti

professionali: in ordine alla incertezza circa il rilascio di un titolo finale, il quale abbia un valore certificativo giuridicamente valido anche ai fini del riconoscimento in sede internazionale, come ebbe già a sostenere la Commissione incaricata di studiare il problema dell'istruzione professionale; in ordine all'avviamento preferenziale al lavoro, per il quale i diplomi dell'istituto professionale debbono avere effetto diverso e naturalmente superiore a quello delle attestazioni di frequenza ai corsi di qualificazione professionale; e in ordine alla classificazione e quindi alla retribuzione determinata dal riconoscimento del titolo di studio nell'ambito anche delle aziende private, dove pare del tutto ingiustificata l'assegnazione alla categoria C.

(22446)

« DE MICHELI VITTURI, GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda estendere l'immissione nei ruoli degli insegnanti medi assimilati, di cui alla legge 28 luglio 1961, n. 831, e alla relativa ordinanza ministeriale pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1961, n. 229, anche ai figli degli invalidi della guerra 1915-18, dato che, a fruire di essa, sono i figli dei mutilati di tutte le altre successive guerre.

(22447)

« TRIPODI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda fare approvare con procedura di urgenza dal Consiglio superiore il progetto definitivo per l'acquedotto « Sila Badiale », considerando l'inderogabile necessità dell'approvvigionamento idrico dei tre comuni calabresi di San Giovanni in Fiore, Cerenza, e Castelsilano, le cui popolazioni soffrono la mancanza di acqua potabile e molti pericoli igienico-sanitari nell'intermittente erogazione di essa.

(22448)

« TRIPODI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in merito alla crisi dell'industria mineraria in Sardegna, che va gradatamente smobilitando le maestranze, malgrado la vasta possibilità di sfruttamento delle miniere, mentre si lesinano ancora i giusti salari agli operai e si procede a rap-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

presaglie contro gli scioperanti, come è accaduto nella miniera di Montevecchio, dove si è operata una serrata in seguito ad uno sciopero unitario di un'ora, invece che iniziare le necessarie trattative con le rappresentanze dei lavoratori.

(22449) « BERLINGUER, ALBIZZATI, PAOLUCCI, PINNA, CONCAS, CASTAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le determinazioni relative alla demanializzazione delle terme Sant'Agnesa di Bagno di Romagna (Forlì), essendo a conoscenza che dette terme sono state visitate dalla commissione tecnica di cui si fa cenno nella risposta fornita alla interrogazione numero 20847.

(22450) « MAGNANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per normalizzare legalmente l'esercizio della propaganda medica per quanto concerne la professione dei collaboratori scientifici (o propagandisti) dell'industria farmaceutica.

« Per conoscere, altresì, se per lo svolgimento di tale attività professionale non ritenga debba essere considerata quale condizione primaria il possesso da parte del propagandista della laurea (farmacia, medicina, chimica, scienze biologiche o naturali, veterinario); ciò soprattutto per il fatto che agli stessi è demandato il compito di rendere edotti i medici sulla composizione bio-chimico-farmacologica, e sul valore terapeutico dei farmaci posti in commercio.

(22451) « RICCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per sapere se non creda necessario prendere provvedimenti, per regolarizzare adeguatamente l'indiscriminata distribuzione dei campioni da parte delle industrie farmaceutiche. Ciò per impedire che una abnorme quantità di farmaci di diverso valore terapeutico cada facilmente ed in modo incontrollato nelle mani di qualsiasi persona priva di nozioni medico-farmacologiche, con le immaginabili conseguenze negative che possono derivare dalla illimitata libertà di distribuzione concessa per questi farmaci.

« Elencabili, dette conseguenze negative, nei seguenti punti: perché possono incidere sulla sicurezza della salute pubblica; com-

portano notevoli danni economici per il farmacista, diventando elementi anche di concorrenza sleale; e inoltre perché questo sperpero di campioni aggrava in modo alquanto specificativo il prezzo dei farmaci posti in vendita da parte delle industrie farmaceutiche.

« Se non ritenga infine porre allo studio il problema della propaganda scientifica del farmaco, che, se affidata esclusivamente a persone di comprovata capacità etico-scientifica (laureati), porterebbe alla eliminazione di tutto un apparato pseudo-scientifico, ma in definitiva di esclusivo valore commerciale, che nulla ha a che vedere con una normale e giusta valorizzazione della qualità intrinseche dei farmaci posti in commercio.

(22452) « RICCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — a conoscenza dell'opera che i funzionari ed i cantonieri dell'A.N.A.S., i funzionari e gli agenti della polizia stradale vanno svolgendo, spesso a rischio della propria vita, nelle zone montane del paese, nel corso della corrente stagione particolarmente fredda e tormentata — quali provvedimenti intenda adottare in favore del suddetto personale, cui si rivolge viva e sentita la gratitudine di vaste regioni, afflitte da un'autentica, prolungata calamità.

(22453) « SAMMARTINO, CANESTRARI, FUSARO, SORGI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per i quali il prefetto di Reggio Calabria, invece di tenere nel debito conto le documentate irregolarità amministrative ripetutamente denunciate non solo da parte di alcuni consiglieri di minoranza, ma addirittura da assessori e consiglieri della stessa maggioranza dell'amministrazione comunale di Bovalino (Reggio Calabria), e al luogo di procedere a rigorosa inchiesta, a mezzo dei suoi organi ispettivi, ha preferito sospendere dalle funzioni il Consiglio comunale stesso, con decreto del 14 gennaio 1962, n. 235, adducendo la speciosa motivazione della " non funzionalità " del consiglio medesimo, senza indagare sulle vere cause di tale presunta carenza amministrativa.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per annullare il decreto prefettizio su menzionato e restituire all'amministra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

zione interessata la sua piena sovranità, previa rigorosa inchiesta contabile-amministrativa, da eseguire a mezzo di funzionari.

(22454)

« PRINCIPE, MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere:

1°) se sia a conoscenza che l'ispettorato ripartimentale delle foreste di Cosenza ha licenziato 160 capisquadra, impiegati in lavori di rimboschimento da circa 10 anni;

2°) se ritenga giusto il provvedimento;

3°) quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle legittime aspirazioni degli interessati.

(22455)

« PRINCIPE, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quando i teleabbonati della zona servita dal ripetitore di Martina Franca (Taranto) avranno la possibilità di vedere regolarmente le trasmissioni del secondo programma TV.; per conoscere, quindi, per quali ragioni la R.A.I.-TV. non ha mantenuto l'impegno assunto, secondo il quale le suddette trasmissioni sarebbero state normalizzate fin dai primi giorni del mese di febbraio 1962.

(22456)

« ROMEO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere — premesso che con decreto ministeriale 2 dicembre 1957, modificato dal decreto ministeriale 14 aprile 1958, veniva bandito un concorso per titoli ed esami a n. 1.100 posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'amministrazione postelegrafonica; premesso altresì che 500 posti dei predetti 1.100 venivano riservati ai vincitori provvisti di diploma di ragioniere e perito commerciale, mentre gli altri 550 posti rimanevano disponibili per i vincitori provvisti di diverso titolo di studio; considerato che la forma della graduatoria unica non poteva, come non ha potuto, prescindere dalla predetta ripartizione dei posti — per quali motivi tale criterio non è stato più seguito, allorché il numero dei vincitori del concorso è stato elevato del 20 per cento.

(22457)

« ROMEO, FRANCAVILLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quando saranno emanati i decreti, di

cui al comma terzo dell'articolo 4 della legge n. 1600 del 1960, che, varata dopo sei anni di travaglio parlamentare, deve pur trovare una buona volta la sua concreta applicazione.

« L'interrogante chiede, inoltre, se non ritenga opportuno:

1°) convocare i ministri, ai cui dicasteri è demandata l'applicazione della legge predetta, congiuntamente con il commissario generale del Governo di Trieste, per invitarli ad emanare precise disposizioni per una esatta uniforme interpretazione delle norme in essa contenute, sottolineando la natura e la funzione politica della legge, che, essendo una legge speciale, non può essere applicata, facendosi richiamo a norme di carattere generale, che sono in evidente contrasto con lo spirito della ripetuta legge, le cause, che ne determinarono la emanazione, lo stato di fatto che da anni si protrae;

2°) dare disposizioni all'ufficio Trieste, funzionante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di evadere entro breve tempo le richieste degli interessati, pervenute dopo il 19 luglio, sentendo i membri del comitato ristretto, al quale la Camera dei deputati demandò lo studio del problema ex Governo militare alleato al fine di chiarire la *mens legis*, e convocando i funzionari dei Ministeri interessati con il Commissario generale del Governo, dal che potrà derivare una conciliazione fra i vari punti di vista, e convocando altresì i sindacati per una chiarificazione delle posizioni.

(22458)

« COLITTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di estremo disagio finanziario in cui si dibatte la Casa di riposo San Paolo di Spoleto, sprovvista di ogni rendita.

« Poiché il contributo della retta da parte dello Stato raggiunge la cifra modesta di 350 lire giornaliera per il mantenimento degli indigenti, mentre ne occorrono attualmente 900, gli interroganti chiedono di sapere se il ministro degli interni non ritenga opportuno disporre perché sia elevato congruamente il contributo predetto.

(22459)

« GUIDI, COMANDINI, ANDERLINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità, per sapere se rispondano a verità le notizie pubblicate dalla rivista *Il Mulino* nel fascicolo di febbraio 1962, nell'articolo: " Ospedali e medici a Bologna "

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

in merito alla suddivisione dei proventi tra i medici che prestano il proprio servizio negli istituti universitari e negli ospedali cittadini ed in riferimento alla prestazione di attività presso case di cura private di direttori di istituti e di primari ospedalieri.

« L'interrogante chiede, altresì, di conoscere, ove le notizie riferite da *Il Mulino* corrispondano a verità, quali provvedimenti si intendano adottare.

(22460)

« Malfatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere:

1°) se sia informato della incresciosa situazione in cui si trovano gli impiegati aventi la qualifica di segretario degli uffici provinciali del tesoro inquadrati nei ruoli aggiunti dell'ex Ministero dell'Africa italiana (ruoli ad esaurimento di cui alla tabella XXIII dell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496) i quali, dopo circa 25 anni di servizio di ruolo non sono stati ancora promossi alla qualifica superiore, mentre tutti gli altri impiegati del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli paralleli di altri Ministeri, sono stati promossi nel corso dell'anno 1960, e nei ruoli ordinari della stessa carriera degli uffici provinciali del tesoro le promozioni a vicedirettore sono state conferite dopo 10 anni, in media, di permanenza nel ruolo della carriera di concetto e, in qualche caso, dopo appena 5 anni;

2°) il motivo per cui non sono stati applicati, nei confronti dei segretari dei ruoli aggiunti dell'ex Ministero dell'Africa italiana, assegnati agli uffici provinciali del tesoro, i benefici della legge 7 luglio 1959, n. 469, circa il conferimento dei posti in soprannumero, da calcolarsi nella stessa proporzione di quella adottata per le promozioni a vicedirettore dei ruoli ordinari;

3°) se egli ritiene che le limitazioni previste dal poco chiaro terzo comma dell'articolo 198 del citato testo unico debbano aver efficacia solo nei confronti dei segretari dell'ex Ministero dell'Africa italiana degli uffici provinciali del tesoro, dato che, come si è detto, tutti gli altri segretari dell'ex Ministero dell'Africa italiana sono stati promossi alla qualifica di vicedirettore;

4°) se, infine, ritiene giusto ed irrevocabile che questi impiegati di ruolo del soppresso Ministero dell'Africa italiana, dopo circa 25 anni di servizio di ruolo, si trovino ancora alla qualifica di segretario (ex grado IX), mentre gli impiegati dell'amministra-

zione di destinazione, dopo appena 11 anni di servizio, hanno raggiunto la qualifica di direttore di seconda classe, corrispondente all'ex grado VII, o se ritiene invece doveroso e indifferibile risolvere questo problema di giustizia riparatrice, eliminando una volta per sempre una situazione veramente assurda.

(22461)

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che ostano, in base all'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, a che gli insegnanti di educazione fisica - diplomati dagli istituti superiori di grado universitario - possano riscattare parzialmente o totalmente il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi superiori di grado universitario e dei corsi speciali di perfezionamento ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza.

(22462)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali, per conoscere lo stato della pratica che concerne la utilizzazione delle acque del Verrino, affluente del Trigno, a scopo industriale, in agro di Agnone, Castelverrino, Poggio Sannita e Bagnoli del Trigno (Campobasso).

(22463)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla opportunità di sollecitare l'approvazione definitiva del piano generale di bonifica elaborato dal Consorzio di bonifica montana dell'Esino (Fabriano).

« L'interrogante fa rilevare che detto consorzio ha impiegato quattro anni alla elaborazione del piano stesso (dal 1° settembre 1956 all'autunno del 1960); che il piano è stato ricevuto dal Ministero dell'agricoltura da un anno e mezzo circa; che ancora il Consiglio superiore dell'agricoltura non ha espresso il suo parere, e si è limitato a nominare, nel novembre del 1961, la commissione relatrice; che inoltre sarà necessaria l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« I " tempi lunghi " adottati e preferiti nella redazione e approvazione del piano rischiano infatti di compromettere sempre più, ritardare e complicare la necessaria e urgente opera di bonifica, acuitizzando la già grave situazione dell'alta valle dell'Esino e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

in particolare delle campagne comprese nel comune di Fabriano e nel comune di Sassoferrato.

(22464)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se sia a conoscenza della campagna di stampa e dei comunicati pubblicati a Foligno dalla locale sezione democristiana, a seguito delle dichiarazioni che esso ministro avrebbe reso nella recente visita a quella città, nel corso di una riunione pubblica, dalla quale erano stati tuttavia esclusi tutti gli esponenti cittadini non democristiani; se sia a conoscenza, in particolare, che in un ordine del giorno votato dal direttivo della locale sezione democristiana è stata pubblicamente espressa una drastica disapprovazione dell'operato di esso ministro, accusato di ignorare le esigenze della periferia e degli enti locali; si è affermato che i democristiani locali sono " esterefatti " delle sue dichiarazioni, e si impegnano a " combattere questo costume, anche quando viene adottato da un uomo del partito, responsabilmente impegnato in un Governo, che per altro non vuole avere come suo stile " ».

« L'interrogante, al lume delle dichiarazioni date a suo tempo a lui stesso e ad altri parlamentari, chiede, altresì, di conoscere quale sia l'esatto stato della pratica per la costruzione del nuovo palazzo delle poste di Foligno, che ha dato origine alla suddetta polemica.

(22465)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se la società Mutualità agraria con sede a Torino è autorizzata ad esercitare l'attività di assicurazione contro la grandine e quali provvedimenti intende adottare, nel caso che l'autorizzazione non sia stata concessa, a tutela delle migliaia di coltivatori diretti che hanno stipulato in buona fede contratti onerosi e di lunga durata.

(22466)

« ANGELINO PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se risponde a verità quanto è stato pubblicato da alcuni giornali in data 4 marzo 1962, e cioè che il comitato per lo studio delle prospettive di sviluppo delle Marche dal suo insediamento ad oggi non ha praticamente funzionato e non è ancora stato riunito allo scopo di discutere democraticamente

gli indirizzi programmatici e i metodi di lavoro più atti all'adempimento della sua funzione.

(22467)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'interno, per conoscere se in qual misura l'U.N.E.S. ed altre imprese idroelettriche operanti nella regione marchigiana abbiano corrisposto ai comuni rivieraschi le quote dovute in base alla legge sui sovracanonici.

« L'interrogante desidera conoscere i dati relativi alle singole centrali esistenti ed operanti nelle province marchigiane e le cifre dei versamenti effettuati dall'entrata in vigore della legge al 31 dicembre 1961.

(22468)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere a qual punto sia la costruzione della stazione marittima di Ancona, resa sempre più necessaria ed urgente dall'incremento del movimento passeggeri, particolarmente intenso durante la stagione estiva, ed alimentato da regolari e permanenti linee di navigazioni con i vari porti e paesi dell'Adriatico, dell'Egeo, del Levante, e per conoscere se non intenda sollecitare — anche attraverso altre amministrazioni dello Stato — la realizzazione di un'opera che si collega strettamente ai traffici marittimi e allo sviluppo della marina mercantile in una città ancora gravemente danneggiata dalle conseguenze della guerra.

(22469)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere quanti e quali corsi di addestramento alberghiero siano stati istituiti nelle province di Ancona, Pesaro, Ascoli e Macerata per l'esercizio finanziario 1961-62, e per conoscere altresì quali siano i fondi stanziati per singola provincia.

(22470)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere a qual punto si trovino, nel momento presente, sia riguardo alle varie procedure di approvazione, sia riguardo alla pratica attuazione, i piani di valorizzazione turistica della zona del Conero (Ancona) e quali siano gli impegni del Governo e le prospettive per superare le attuali difficoltà e i ritardi finora registrati e largamente lamentati.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

« L'interrogante desidera inoltre conoscere dati e notizie relativi:

al movimento e all'incremento turistico nella zona stessa;

alle attrezzature attualmente esistenti, progettate, in corso di approvazione o in costruzione:

all'attività dell'azienda autonoma "Riviera del Conero";

alle specifiche difficoltà incontrate nell'opera di valorizzazione dell'intera zona.

(22471)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dell'interno, per avere notizie circa i danni provocati dalla eccezionale, prolungata nevicata che si è abbattuta sulle province di Bari e di Foggia. Chiede di conoscere le provvidenze già disposte e quelle che ancora si ritiene di poter disporre per il ripristino delle attività e dei beni danneggiati.

« In particolare, l'interrogante sollecita provvedimenti di sollievo a favore dei coltivatori diretti e degli agricoltori, per i danni provocati alle colture, specie al mandorlo ed all'olivo; chiede che in attesa dell'applicazione della legge n. 739, nei territori maggiormente danneggiati, siano immediatamente sospese le rate delle imposte e dei contributi unificati.

(22472)

« DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri, per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 308 approvata dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in essa.

(22473)

« FOSCHINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno disporre affinché siano chiarite al più presto le incertezze cui da luogo il testo degli articoli 5 e 6 della legge 20 dicembre 1961 n. 1427 « Sviluppo economico dei territori del Polesine » e siano emanate le direttive e le istruzioni per la loro pratica attuazione.

« L'interrogante fa presente che nell'attuale situazione di incertezza non è possibile

ai consorzi di bonifica adottare alcun provvedimento a sollievo delle proprietà consorziate di cui è noto il grave stato di disagio.

(22474)

« MARZOTTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda disporre nei confronti della società Mobiloil di Napoli, la cui direzione ha disposto la serrata dello stabilimento e la conseguente sospensione dell'attività produttiva, per dichiarata reazione all'azione sindacale messa in essere dalle maestranze al fine di ottenere una trattativa su problemi aziendali;

sullo strano comportamento del prefetto di Napoli, il quale a conoscenza della decisione dei dirigenti dell'azienda, si limitava a disporre l'invio di un reparto dei vigili del fuoco all'interno dell'azienda.

(22475)

« ARENELLA, MAGLIETTA, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA, VIVIANI LUCIANA, RAUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di evitare la chiusura dell'attività produttiva, e quindi dello stabilimento Ceramica Freda di Napoli, la qual cosa provocherebbe la perdita del lavoro per 500 lavoratori circa.

(22476)

« ARENELLA, MAGLIETTA, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA, VIVIANI LUCIANA, RAUCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della sanità e dell'interno, allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa all'istituzione di una farmacia a gestione da parte del comune nel centro di Africo Nuovo.

« Gli interessati ritengono urgente l'istituzione della suddetta farmacia visto anche la circostanza che il posto di farmacista messo a concorso non è desiderato da alcun farmacista.

(22477)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, allo scopo di conoscere lo stato della pratica relativa al potenziamento del rifornimento idrico nel centro alluvionato di Africo Nuovo.

« Gli interroganti, in presenza all'attuale deficienza del rifornimento idrico e di fronte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

alla prossima prospettiva del trasferimento nel suddetto centro di oltre 2 mila cittadini in atto ricoverati nei centri di raccolta di Bova Marina e Reggio Calabria, ritengono che occorra intervenire in via d'urgenza per evitare che, a breve scadenza, si giunga ad una allarmante situazione.

(22478) « FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla delimitazione del territorio tra il comune di Africo e di Bianconuovo.

(22479) « FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, allo scopo di conoscere se non ritenga giustificate le richieste di quella parte della popolazione del comune alluvionato di Africo Nuovo (Reggio Calabria), trasferita prima dal febbraio 1962 nell'attuale sede di Africo Nuovo, tendenti ad ottenere che anche ad essa venga concesso il sussidio di 50 mila lire erogato per ogni componente la famiglia al momento in cui lascia i centri di raccolta creati dopo l'alluvione del 1951.

« Gli interroganti fanno presente:

a) che l'estensione anche a coloro che si erano a suo tempo spostati dai centri di raccolta e trasferiti prima del febbraio 1962 ad Africo Nuovo corrisponderebbe a criteri di giustizia e di equità;

b) che, inoltre, per la grande parte delle famiglie, in atto residente ad Africo Nuovo, il definitivo trasferimento nell'alloggio di proprietà non è ancora avvenuto, dato che solo adesso si vanno costruendo le abitazioni con il contributo dello Stato, sulla base della legge speciale per la Calabria n. 1177.

(22480) « FIUMANÒ, MISEFARI, MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se ritiene giustificato e ragionevole il prezzo unitario di lire 20 praticato dall'Istituto poligrafico dello Stato ai comuni, nella fornitura dei moduli stampati per le carte di identità, considerando che si tratta di ordinazioni anche di centinaia di migliaia di copie e che la preparazione è presumibilmente fatta per milioni di esemplari.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se, nelle valutazioni del Ministero, non si reputi conseguibile una sensibile riduzione

di prezzo qualora le forniture di tal genere fossero passate alla normale procedura dell'asta pubblica, col concorso delle imprese private.

(22481) « ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, allo scopo di conoscere lo stato delle pratiche relative alla scelta dei suoli per la costruzione di un consultorio pediatrico e di un orfanotrofio nel centro alluvionato di Africo Nuovo (Reggio Calabria).

(22482) « FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa all'ampliamento del piano regolatore del comune alluvionato di Africo Nuovo (Reggio Calabria) da realizzarsi a carico dello Stato.

« Poiché dall'ampliamento del piano regolatore dipende anche l'assegnazione dei suoli a circa 400 famiglie per la costruzione di alloggi col contributo dello Stato, di cui alla legge speciale per la Calabria n. 1177, gli interroganti sono d'avviso che occorre accelerare il perfezionamento della pratica.

(22483) « FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, allo scopo di conoscere quali provvedimenti intenda adottare, in riferimento all'attuale piano regolatore del centro alluvionato di Africo Nuovo, da realizzarsi a carico dello Stato, affinché siano completati i lavori relativi: alle strade interne, alcune da sistemare in modo definitivo e altre da costruire; alle fogne, da costruire per le zone ancora sfornite e da allacciare alle abitazioni frontiste, laddove ciò non è ancora avvenuto; alla luce elettrica per le zone ancora non fornite, ivi compresa la strada che reca alla stazione delle ferrovie dello Stato.

(22484) « FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, allo scopo di conoscere se non ritengano giustificata la richiesta del comune alluvionato di Africo Nuovo tendente ad ottenere la costruzione a carico dello Stato di altre 20 aule scolastiche, in modo da ovviare all'attuale carenza che costringe a due turni d'insegnamento e a quella che si verrà a creare, quando fra breve, la popolazione da

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

1.400 passerà a 3.600 abitanti e gli alunni dagli attuali 360 a 900, nel momento in cui si trasferiranno dai centri di raccolta di Bova Marina e Reggio Calabria.

(22485)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo, allo scopo di conoscere i motivi che ritardano la costruzione del campo sportivo, a carico dello Stato, nel centro alluvionato di Africo Nuovo (Reggio Calabria).

« L'interrogante fa presente che la scelta del suolo è avvenuta già da tempo.

(22486)

« FIUMANÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per sapere se e quando si intenda dare corso al nuovo statuto dell'Ente nazionale risi, procedendo a ricostituire, dopo la lunghissima gestione commissariale, la normale e regolare amministrazione del medesimo.

« Si fa presente che, pur con parecchie sostanziali riserve sull'attitudine delle norme del citato nuovo statuto a realizzare una reale ed autonoma rappresentatività delle categorie interessate, la ricostituzione della normale amministrazione riveste carattere di urgenza costituendo lo strumento per una prima qualificata inserzione delle istanze e della competenza delle categorie in questione nella condotta e nella politica dell'Ente risi.

(22487)

« ALPINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, allo scopo di conoscere i motivi che fin'oggi si sono opposti alla costruzione di una stazione ferroviaria nel centro di Africo Nuovo (Reggio Calabria) di recente costruzione.

« Gli interroganti fanno presente che l'attuale popolazione di 1.500 abitanti, fra breve giungerà a 3.600 abitanti, al momento del definitivo trasferimento di tutti i cittadini in atto residenti nei centri di raccolta di Bova M. e di Reggio Calabria e, pertanto, si rende urgente provvedere in tempo.

(22488)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle poste e telecomunicazioni e dei lavori pubblici, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'ufficio postelegrafonico nel centro alluvionato di Africo Nuovo.

(22489)

« FIUMANÒ, MISEFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, premesso che da alcune settimane in Ostuni il regista Luigi Zampa sta girando la più gran parte delle scene del film « Anni ruggenti » il cui soggetto si ispira alla commedia « L'ispettore generale » di Gogol, lavoro cinematografico che si riferisce all'anno 1937 e narra vicende di quell'epoca verificatesi in un paese immaginario come « Gioia Val-lata »;

premessi che, il 12 marzo 1962, in Ostuni (Brindisi), mentre la troupe cinematografica lavorava, azionando una scena sulla via statale adriatica, a circa 50 metri di distanza dalla caserma dei carabinieri ed in uno spazio di luogo delimitato e protetto da un cordone di 7 carabinieri, a conclusione di una serie di preordinate iniziative prese dal Movimento sociale italiano di evidente carattere provocatorio e di ostilità, fuori dalla legalità e contro ogni principio di libertà costituzionale e democratica, nei confronti e della troupe cinematografica nel suo complesso e dei suoi singoli componenti, del direttore di produzione dottor Renato Iaboni e più insistentemente, del regista Luigi Zampa, — un gruppetto di tre missini, capeggiati da un deputato dello stesso partito, con un comportamento spavaldo ed aggressivo costringevano il regista e la troupe cinematografica a sospendere il lavoro con minacce ed ingiurie diverse;

premessi che tali fatti hanno sollevato una generale indignazione e, di converso, simpatiche manifestazioni di solidarietà, di consenso e di stima, come pure di vibrata protesta da parte di tutti i partiti politici democratici, delle autorità comunali e provinciali, culminate con una apposita conferenza stampa tenuta dal sindaco della città;

premessi ancora che tale proditoria e preordinata aggressione morale può far legittimamente ipotizzare alcuni reati di azione pubblica ed altri perseguibili a querela di parte ed in primo luogo quello di violenza privata per avere costretto, sia pure per breve tempo, quel complesso, organizzazione di produzione, a subire una momentanea e forzata sospensione del lavoro delle riprese cinematografiche nel « campo d'azione », ossia in un ambiente pubblico regolarmente concesso in precario uso dalle competenti autorità ministeriali, amministrative e di pubblica sicurezza e debitamente circoscritto e delimitato, determinando anche un danno economico e morale alle singole parti lese ed

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

alla organizzazione aziendale produttrice del film;

premessi, infine, che con tale azione si è fortemente violato l'interesse pubblico e le libertà di lavoro e di domicilio di lavoro, anche attraverso il mancato intervento, immediato e conseguente, delle forze dell'ordine pubblico nei confronti di quei cittadini che così clamorosamente e pubblicamente violavano la Costituzione e le leggi penali;

per conoscere quali provvedimenti intendano adottare o siano stati tempestivamente adottati al fine di assicurare gli interroganti su quanto segue:

a) quale è stata « ufficialmente » la versione dei fatti denunciati nel rapporto o verbale giudiziario dell'autorità di pubblica sicurezza e dei carabinieri all'autorità giudiziaria competente e se per « i fatti precedenti all'episodio ultimo del 12 marzo 1962 » vi era stato o non ed in che forma l'obbligato intervento dell'autorità di pubblica sicurezza;

b) come hanno inteso in Ostuni le forze dell'ordine difendere e far rispettare da tutti i cittadini le norme costituzionali e quelle penali riguardanti la libertà di lavoro, di espressione artistica ecc., chiaramente violate nella sopra ricordata situazione di luogo e di tempo;

c) quali i reati ipotizzati nei confronti dei responsabili dei fatti denunciati.

(22490) « GUADALUPI, BOGONI, LENOCI, SCARONGELLA, DE LAURO MATERA ANNA, BENSI, FERRI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

BISORI, *Sottosegretario di Stato pr l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero comunicare che il Governo risponderà nella seduta di martedì prossimo alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate sul rinnovo delle amministrazioni comunali di Roma, Napoli, Bari, Foggia e di una serie di altri comuni del Mezzogiorno.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Devo lamentare, signor Presidente, come il termine di dieci giorni, stabilito dall'articolo 115 del regolamento per le risposte da darsi, da parte del Governo, alle interrogazioni a risposta scritta, venga sistematicamente disatteso.

L'eccessivo ritardo, che talvolta si calcola addirittura a mesi, svincola l'istituto dell'interrogazione a risposta scritta.

PRESIDENTE. Le assicuro, onorevole Mazzoni, che la Presidenza si renderà interprete delle sue osservazioni presso il Governo, invitandolo ad un maggiore rispetto del termine regolamentare.

BOLDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLDRINI. Desidero richiamare la sua cortese attenzione, signor Presidente, sulla situazione della Commissione difesa, che da oltre un mese non viene convocata ed è carente nei suoi organi, non essendosi provveduto a sostituire il presidente Pacciardi, dimissionario.

PRESIDENTE. Riferirò il suo rilievo al Presidente della Camera.

La seduta termina alle 19,50.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

PUCCI ERNESTO: Immissione nei ruoli organici degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria in servizio fuori ruolo alla data del 23 marzo 1939 (1003);

MARANGONE VITTORIO ed altri: Benefici in favore degli insegnanti medi « trentanovisti » forniti del titolo abilitante alla data del 23 marzo 1939 (1412);

LEONE RAFFAELE ed altri: Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939, in qualità di insegnanti non di ruolo presso gli Istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica (2540)

BORIN: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere (3051);

RUSSO SPENA: Istituzione di un ruolo aggiunto ad esaurimento dei professori di lingue moderne nella Facoltà di economia e commercio (3463).

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori*: Migliori, *per la maggioranza*; Preziosi Olindo, *di minoranza*.

Alle ore 16,30:

1. — *Votazione per la nomina di tre Commissari per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1962, n. 4, che abroga il decreto-legge 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387, e il decreto-legge 10 maggio 1960, n. 378, convertito nella legge 8 luglio 1960, n. 628, con i quali furono istituiti i coefficienti di compensazione sul grasso di maiale fuso (strutto), di qualunque consistenza, compreso lo strutto liquido (olio di strutto) e sul lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, allo stato fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato, di origine e provenienza dalla Francia (3614) — *Relatore*: Curti Aurelio.

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatori*: Migliori, *per la maggioranza*; Preziosi Olindo, *di minoranza*.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato (3272) — *Relatore*: Armato.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ricostituzione del comune di Vigatto, in provincia di Parma (2565);

e della proposta di legge:

AIMI e BUZZI: Ricostituzione del comune di Vigatto in provincia di Parma (1647);

— *Relatori*: Russo Spena, *per la maggioranza*; Nanni e Schiavetti, *di minoranza*.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (*Modificato dal Senato*) (2025-B) — *Relatori*: Dante, *per la maggioranza*; Kuntze, *di minoranza*.

7. — *Discussione del disegno di legge:*

Revisione dei film e dei lavori teatrali (*Modificato dal Senato*) (713-B);

e delle proposte di legge:

SIMONACCI e BORIN: Revisione dei film e dei lavori teatrali (2778);

GAGLIARDI ed altri: Revisione dei film e dei lavori teatrali (3031);

— *Relatori*: Bisantis, *per la maggioranza*; Barzini, Lajolo, Paolicchi, *di minoranza*.

8. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

9. — *Discussione dei disegni di legge:*

Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli stati maggiori, per la revisione delle leggi sul reclutamento e della circoscrizione dei tribunali militari territoriali (*Approvato dal Senato*) (3224) — *Relatore*: Buffone;

Norme per la disciplina dei contribuiti e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore*: Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore*: Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore*: Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore*: Lucifredi.

10. — *Discussione delle proposte di legge:*

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 MARZO 1962

lizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore*: Patrini;

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sull'entrata da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Butté;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122, per

la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

11. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI